



Berna, 8 dicembre 2023

Recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Rapporto esplicativo
per l'apertura della procedura di consultazione



Compendio

L'oggetto del presente progetto è di recepire e trasporre la direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. L'obiettivo principale della direttiva è di legiferare sugli aspetti organizzativi e procedurali dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati associati a Schengen al fine di definire standard comuni, contribuendo così a un efficiente scambio di informazioni.

Situazione iniziale

Con l'Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.31) la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti i nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto si svolge secondo una procedura particolare che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi responsabili dell'Unione europea (UE) e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

Il 10 maggio 2023 l'UE ha adottato la direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. La direttiva è stata notificata alla Svizzera il 25 aprile 2023 come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 2 giugno 2023 il Consiglio federale ha approvato lo scambio di note concernente il recepimento di tale direttiva, con riserva di approvazione da parte del Parlamento.

Contenuto del progetto

La direttiva (UE) 2023/977 abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio che concretizzava il principio di disponibilità delle informazioni a livello europeo e che la Svizzera ha trasposto nel suo diritto nazionale con l'entrata in vigore della legge del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS; RS 362.2).

La direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri è stata elaborata allo scopo di modernizzare il quadro normativo esistente e di armonizzare lo scambio di informazioni nello spazio Schengen. Precisa inoltre i diversi termini entro cui rispondere alle richieste di informazioni presentate da altri Stati Schengen. Ciascuno Stato Schengen dispone di un punto di contatto unico («single point of contact», SPOC) operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, che è dotato di un sistema di trattamento dei casi e può accedere alle informazioni richieste. La direttiva menziona esplicitamente il principio di disponibilità. Ciò significa che lo SPOC deve poter ottenere le informazioni disponibili sui reati contemplati dalla direttiva da parte delle autorità di perseguimento penale (comprese quelle cantonali) incaricate della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini in virtù del diritto nazionale. Non occorre invece disporre di un accesso diretto. Sarà inoltre rafforzato il ruolo di Europol. In futuro, tutti gli scambi di informazioni di polizia all'interno dello spazio Schengen saranno infatti effettuati in via prioritaria tramite l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni SIENA («Secure Information Exchange Network Application»), gestito per l'appunto da Europol. La questione della protezione dei dati è un elemento centrale della direttiva. Il testo rimanda direttamente alla direttiva (UE) 2016/680 che la Svizzera aveva recepito con la legge sulla protezione dei dati in ambito

Schengen (LPDS) il cui contenuto normativo è ormai confluito nella nuova legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) entrata in vigore il 1° settembre 2023.

La direttiva (UE) 2023/977 fissa per la Svizzera un obiettivo vincolante. Spetta pertanto al nostro Paese emanare disposizioni giuridiche così da poter conseguire quest'obiettivo. La LSIS creata per trasporre la decisione quadro 2006/960/GAI deve essere sottoposta a revisione totale per poter accogliere le numerose novità in materia di scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen introdotte dalla direttiva (UE) 2023/977.

Indice

1	Situazione iniziale	5
1.1	Necessità di agire e obiettivi	5
1.2	Svolgimento dei negoziati.....	7
1.3	Procedura per il recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen.....	8
1.4	Varianti esaminate	9
1.5	Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale.....	10
2	Principi generali e contenuto	10
2.1	Panoramica della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri.....	10
2.2	Contenuto della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri.....	11
2.2.1	Disposizioni generali.....	11
2.2.2	Scambio di informazioni attraverso gli SPOC	13
2.2.3	Altri scambi di informazioni	15
2.2.4	Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni.....	15
2.2.5	SPOC per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri	16
2.2.6	Disposizioni finali	17
3	Punti essenziali del testo di attuazione	17
3.1	La normativa proposta	17
3.2	Attuazione pratica della direttiva.....	18
3.3	Commento ai singoli articoli.....	19
4	Ripercussioni	43
4.1	Ripercussioni per la Confederazione	43
4.2	Ripercussioni per i Cantoni.....	44
5	Aspetti giuridici	44
5.1	Costituzionalità	44
5.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.....	45
5.3	Forma dell’atto.....	46
5.4	Subordinazione al freno alle spese.....	46
5.5	Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale	46
5.6	Protezione dei dati	46
	Elenco delle abbreviazioni	48

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Con l'Accordo di associazione alla normativa di Schengen¹ (AAS) la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti i nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto si svolge secondo una procedura particolare che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi responsabili dell'Unione europea (UE) e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

Il 10 maggio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato una direttiva volta a disciplinare lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale all'interno dello spazio Schengen. Si tratta della direttiva (UE) 2023/977² relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

L'agevolazione della mobilità delle persone all'interno dello spazio Schengen rappresenta una sfida per le autorità di perseguimento penale chiamate a far fronte a una criminalità che agisce oltre i confini nazionali. La maggior parte delle reti criminali che operano attualmente in Svizzera sono infatti attive anche in diversi altri Stati Schengen. La criminalità moderna è dunque un problema internazionale.

Alla luce dell'evoluzione della criminalità e della mobilità delle persone è indispensabile una cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto degli Stati membri e associati a Schengen (di seguito «Stati Schengen»). Le autorità di perseguimento penale di uno Stato Schengen devono beneficiare di un accesso alle informazioni equivalente a quello di cui dispongono le autorità omologhe di un altro Stato Schengen. Lo scambio di informazioni tra autorità di contrasto è pertanto un elemento essenziale per garantire la sicurezza all'interno dello spazio Schengen.

La Commissione europea constata tuttavia che le norme volte a disciplinare lo scambio di informazioni tra servizi repressivi hanno attualmente un carattere frammentario, in particolare se si tiene conto del contesto dei singoli Stati. Questa frammentazione compromette l'efficacia e l'efficienza dello scambio di informazioni e crea falle di cui i criminali potrebbero approfittare agendo in diversi Stati dello spazio Schengen. L'obiettivo principale della direttiva è dunque di legiferare sugli aspetti organizzativi e procedurali dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati Schengen al fine di definire standard comuni.

La direttiva si inserisce nel progetto di codice di cooperazione di polizia dell'UE. Quest'ultimo comprende ugualmente la raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto³, che rispecchia l'esigenza di ar-

¹ RS 0.362.31

² Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1

³ Raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio del 9 giugno 2022 sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto, GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53.

monizzare le prassi in materia di cooperazione transfrontaliera di polizia. Questa componente maggiormente operativa è stata notificata alla Svizzera il 17 giugno 2022 e recepita il 2 agosto 2022.

La direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri risponde a tre esigenze individuate dalla Commissione europea.

La prima esigenza evidenziata è quella di stabilire norme comuni chiare e solide in materia di scambio di informazioni tra le autorità di contrasto. La Commissione europea fa riferimento alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, denominata anche «iniziativa svedese»⁴. Quest'ultima stabilisce i principi che devono essere applicati nell'ambito dello scambio di informazioni, i termini per la risposta e il formulario da utilizzare per presentare una richiesta a un altro Stato Schengen. Nella pratica, l'iniziativa svedese è relativamente poco attuata, a causa di una mancanza di chiarezza. Per risolvere questa problematica, la Commissione europea stabilisce come obiettivo della direttiva quello di garantire un accesso equivalente alle autorità di contrasto di tutti gli Stati Schengen alle informazioni disponibili negli altri Stati membri, per mezzo di regole precise, coerenti e comuni. La Commissione europea sottolinea tuttavia l'importanza di rispettare i diritti fondamentali nel quadro degli scambi, in particolare le norme vigenti in materia di protezione dei dati.

La seconda esigenza rilevata dalla Commissione europea riguarda la creazione di strutture comuni e strumenti efficaci per lo scambio di informazioni. Poiché gli Stati Schengen sono liberi di organizzarsi come lo desiderano, esiste una grande diversità nelle strutture, nelle funzioni, nei mezzi e nelle capacità dei settori delle autorità di contrasto responsabili dello scambio di informazioni, in particolare per quanto concerne i punti di contatto unici o SPOC. Alcuni SPOC non dispongono delle strutture necessarie che consentano loro di scambiare in modo efficiente le informazioni con gli altri Stati. La Commissione europea sottolinea innanzitutto il mancato accesso a determinate banche dati nazionali o europee e il conseguente ritardo nella trasmissione delle informazioni. Inoltre i termini previsti nell'iniziativa svedese spesso non vengono rispettati laddove sia richiesta un'autorizzazione giudiziaria per procedere allo scambio di informazioni. Nella stessa direttiva, la Commissione europea menziona l'obiettivo di armonizzare gli standard minimi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza da parte degli SPOC.

La terza esigenza constatata dalla Commissione europea riguarda la creazione di una prassi comune per i canali di comunicazione attualmente esistenti per scambiare informazioni tra Stati Schengen. La diversità dei canali di comunicazione oggi in uso conduce regolarmente a una duplicazione delle richieste, a ritardi ingiustificati e, in determinati casi, alla perdita di informazioni. Inoltre Europol riceve soltanto sporadicamente copia delle richieste di informazioni, anche laddove queste ultime rientrano nel suo mandato. Nella direttiva (UE) 2023/977 la Commissione europea propone di porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione definendone uno a priori, rafforzando al contempo il ruolo di Europol quale piattaforma centrale per lo scambio di informazioni sulla criminalità all'interno dell'Unione europea, a condizione che i reati rientrino nel suo mandato.

La direttiva è stata notificata alla Svizzera il 25 aprile 2023 come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 2 giugno 2023 il Consiglio federale ha approvato lo scambio di note concernente il recepimento di tale direttiva, con riserva di approvazione da parte del

⁴ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

Parlamento. La nota di risposta è stata trasmessa all'UE il 7 giugno 2023. L'obiettivo del presente avamprogetto è quello di recepire entro i termini prestabiliti gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di creare le necessarie basi giuridiche per la relativa trasposizione.

1.2 Svolgimento dei negoziati

Il 9 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato la sua proposta di direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri che si inserisce nel progetto di codice di cooperazione di polizia dell'UE. I dibattiti relativi alla direttiva in seno al Consiglio dell'UE si sono svolti da dicembre 2021 a maggio 2022. Gli argomenti seguenti sono stati oggetto di discussioni approfondite.

- Invio di una copia a Europol: il progetto di direttiva della Commissione europea prevedeva l'obbligo, in caso di trasmissione di un'informazione da un Paese all'altro, di inviare una copia dell'informazione a Europol, a condizione che l'informazione riguardi un reato compreso nel mandato di Europol stesso. I rappresentanti degli Stati Schengen in seno al gruppo di lavoro hanno espresso il desiderio di attenuare quest'obbligo, prevedendo eccezioni.
- Ricorso al canale SIENA: la Commissione europea chiedeva di prevedere il ricorso esclusivo al canale SIENA (Secure Information Exchange Network Application) per la trasmissione di informazioni tra Stati Schengen nel quadro della direttiva. Sono state introdotte eccezioni a questa regola, in particolare alla luce di incidenti tecnici inaspettati che potrebbero rendere SIENA temporaneamente indisponibile o per consentire il ricorso a canali più rapidi.
- Accesso dello SPOC alle informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto: il progetto della Commissione europea prevedeva che lo SPOC potesse accedere direttamente alle banche dati delle autorità di perseguimento penale del proprio Stato. Diversi Paesi, segnatamente quelli dotati di un sistema federalista, hanno evidenziato l'impossibilità di garantire un tale accesso diretto. Anche la Svizzera ha espresso le sue preoccupazioni al riguardo. In seguito alle discussioni il progetto è stato modificato in modo che lo SPOC possa richiedere l'informazione all'autorità di contrasto interessata che, a sua volta, sarà tenuta a trasmettergliela.

Il 13 ottobre 2022 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha adottato la sua relazione. Il trilatero ha avuto luogo da ottobre a novembre 2022 ed è stato accompagnato da riunioni tecniche e da incontri tra i consiglieri in materia di Giustizia e affari interni (consiglieri GAI). I negoziati in sede di trilatero erano incentrati su altri temi rispetto a quelli affrontati a livello di esperti, ad esempio sui controlli che lo SPOC destinatario di una richiesta di informazione deve effettuare prima di poter trasmettere l'informazione in questione. Il Parlamento europeo sottolinea l'importanza di questi controlli, in particolare per evitare che le richieste relative allo scambio di informazioni siano utilizzate per scopi politici e per garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli individui oggetto dello scambio di informazioni. Questa esigenza è stata tenuta in considerazione in occasione del trilatero ed è contenuta nel compromesso scaturito da questa procedura. La Svizzera è stata rappresentata durante tutti gli incontri dei consiglieri GAI e ha potuto sottoporre le proprie proposte durante tutte le tappe della negoziazione.

In occasione dell'ultimo trilatero svoltosi il 29 novembre 2022, la presidenza ceca e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul testo della direttiva. Il compromesso raggiunto è stato approvato in sessione plenaria dal Parla-

mento europeo il 15 marzo 2023 e dal Consiglio dei ministri il 24 aprile 2023. L'approvazione ufficiale della direttiva è avvenuta il 10 maggio 2023 tramite sottoscrizione dell'atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE.

1.3 Procedura per il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen

L'articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire tutti gli atti adottati dall'UE quale sviluppo dell'acquis di Schengen sin dalla firma dell'AAS avvenuta il 26 ottobre 2004 e, laddove necessario, a trasporli nel diritto svizzero.

L'articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell'acquis di Schengen: in un primo momento l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Successivamente, il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell'UE (Consiglio dell'UE o Commissione europea) se e, all'occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificato. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell'adozione dell'atto da parte dell'UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l'approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, in caso di referendum, al Popolo.

La direttiva sottoposta alla Svizzera ha carattere vincolante e deve pertanto essere ugualmente oggetto di uno scambio di note.

Nel presente caso, l'approvazione dello scambio di note compete all'Assemblea federale. La Svizzera nella sua nota di risposta del 9 giugno 2023 relativa al recepimento della direttiva (UE) 2023/977 ha dunque informato l'UE che lo scambio di note potrà entrare in vigore soltanto nella data della notifica da parte della Svizzera del soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi dell'acquis di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell'UE. Entro tale termine dovrà inoltre aver luogo l'eventuale referendum.

Non appena la procedura nazionale sarà completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione della direttiva UE saranno stati soddisfatti, la Svizzera ne informerà per scritto immediatamente il Consiglio dell'UE e la Commissione europea. Se non è indetto il referendum contro il recepimento e la trasposizione della direttiva UE, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica dello scambio di note.

La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell'acquis di Schengen da parte della Svizzera rischia di pregiudicare la cooperazione Schengen e pertanto anche la cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con art. 14 par. 2 AAD⁵).

In base alla data di notifica da parte dell'UE (25 aprile 2023), il termine per recepire e trasporre la direttiva (UE) 2023/977 scade dunque il 25 aprile 2025.

⁵ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS **0.142.392.68**

1.4 Varianti esaminate

Con l'entrata in vigore della legge del 12 giugno 2009⁶ sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS), la semplificazione dello scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI è stata attuata nel diritto svizzero. La LSIS disciplina le modalità dello scambio di informazioni. La direttiva (UE) 2023/977 precisa queste modalità e definisce le condizioni per lo scambio di informazioni.

Ai fini della trasposizione della suddetta direttiva è stato esaminato preliminarmente se fosse più opportuno mantenere una regolamentazione a livello di legge federale o se la direttiva potesse invece essere considerata direttamente applicabile. Le direttive dell'UE sono atti giuridici che stabiliscono un obiettivo che tutti i Paesi dell'UE devono conseguire. L'obiettivo è per ogni Stato membro vincolante, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288 par. 3 TFUE⁷). Spetta pertanto ai singoli Paesi definire attraverso disposizioni nazionali come conseguire tale obiettivo. La direttiva conferisce agli Stati membri un mandato legislativo. Si tratta quindi di un atto che necessita di essere trasposto, le cui disposizioni sono direttamente applicabili soltanto in casi eccezionali. La diretta applicabilità della direttiva (UE) 2023/977 sarebbe possibile soltanto se le disposizioni previste dal diritto internazionale fossero sufficientemente precise e chiare per costituire, nel caso specifico, la base di una decisione. Le disposizioni devono pertanto essere «giustiziabili», ossia devono definire i diritti e i doveri del singolo e rivolgersi alle autorità incaricate dell'applicazione del diritto⁸. La direttiva (UE) 2023/977, quale atto che necessita di una trasposizione, non adempie questi criteri, ragion per cui una sua applicazione diretta e generale non entra in linea di conto. Occorre quindi trasportarla nel diritto nazionale. Inoltre, la direttiva (UE) 2023/977, viste le sue disposizioni soggette a interpretazione e alla luce del sistema federalista della Svizzera, non è applicabile in Svizzera senza previo adeguamento specifico al diritto svizzero.

È stata ugualmente esaminata l'opportunità di estendere le disposizioni relative all'assistenza in materia di polizia previste dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale (CP)⁹. Si è tuttavia rinunciato a un'estensione in tal senso, dato che le norme di diritto formali in materia di cooperazione di polizia non vanno in linea di principio inserite nel CP.

La LSIS è una legge federale intesa a disciplinare in modo chiaro lo scambio di informazioni con gli Stati Schengen ai fini di prevenire, accertare e perseguire reati. La revisione di questa legge speciale ai sensi della direttiva (UE) 2023/977 si rivela pertanto necessaria. Tuttavia, alla luce delle numerose aggiunte e precisazioni apportate dalla direttiva in materia di scambio di informazioni, la maggior parte delle disposizioni della LSIS non sono più pertinenti, motivo per cui è necessario sottoporre la legge a una revisione totale.

⁶ RS 362.2

⁷ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

⁸ DTF 136 I 297, consid. 8.1

⁹ RS 311.0

1.5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020¹⁰ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020¹¹ sul programma di legislatura 2019–2023.

Il recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen contribuisce tuttavia all'attuazione dell'indirizzo politico 3, obiettivo 14 per la legislatura 2019–2023.

Precisando il quadro esistente, la direttiva (UE) 2023/977 permette uno scambio più efficace delle informazioni pertinenti per le autorità di contrasto degli Stati Schengen. Il fatto di condividere tali informazioni con le autorità competenti entro i termini impartiti è in linea con gli obiettivi in materia di lotta alla violenza, alla criminalità e al terrorismo e consente di contrastare in modo efficace tali fenomeni. Pertanto, con il recepimento e la trasposizione della direttiva, la Svizzera contribuisce a garantire la sicurezza dei propri abitanti come pure di quelli degli altri Stati Schengen.

2 Principi generali e contenuto

2.1 Panoramica della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri

La direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri è stata elaborata allo scopo di modernizzare il quadro normativo esistente e di armonizzare lo scambio di informazioni nello spazio Schengen. La direttiva abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio che concretizzava il principio di disponibilità delle informazioni a livello europeo e che la Svizzera ha trasposto nel suo diritto nazionale con l'entrata in vigore della LSIS. La decisione quadro promuoveva già lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale degli Stati europei, ragion per cui la direttiva non richiede la creazione di un sistema completamente nuovo. La direttiva contiene diverse precisazioni atte ad adeguare il quadro legale relativo allo scambio di informazioni in materia di polizia.

Innanzitutto, nella direttiva sono precisati i diversi termini previsti per rispondere a una richiesta di informazioni presentata da un altro Stato Schengen. Nei casi urgenti le informazioni devono essere condivise entro otto ore, nella misura in cui siano direttamente accessibili. Gli altri termini previsti sono di tre giorni per le richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili e di sette giorni per tutte le altre richieste.

La direttiva (UE) 2023/977 amplia ugualmente il campo d'applicazione dello scambio di informazioni su richiesta. Non si tratta infatti più di rispondere soltanto alle richieste di informazione concernenti reati gravi, ma anche a quelle su reati passibili di una pena detentiva superiore a un anno.

Per rispondere a queste richieste, ogni Stato Schengen dispone di uno SPOC, operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, dotato di un sistema di trattamento dei casi e di un accesso ai dati richiesti. La novità introdotta dalla direttiva consiste nella precisazione dei compiti che lo SPOC deve svolgere nonché delle sue capacità, della sua organizzazione e composizione. Tali disposizioni mirano a definire uno standard comune per tutti gli SPOC dello spazio Schengen.

¹⁰ FF 2020 1565

¹¹ FF 2020 7365

Inoltre la direttiva menziona esplicitamente il principio di disponibilità secondo cui ogni agente delle autorità di contrasto di uno Stato membro che necessita di determinate informazioni nell'esercizio delle sue funzioni possa ottenerle dalle autorità di contrasto di un altro Stato membro che ne è in possesso e che le condivide per gli scopi indicati. Ciò implica che lo SPOC dovrà poter ottenere le informazioni disponibili sui reati contemplati dalla direttiva dalle autorità di contrasto (comprese quelle cantonali) incaricate della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini in virtù del diritto nazionale. Un accesso diretto non è invece necessario. La direttiva prevede anche la possibilità di consentire lo scambio di informazioni diretto tra autorità di contrasto senza dover passare tramite lo SPOC. Questo aspetto non sarà tuttavia considerato nell'ambito della trasposizione nel diritto svizzero (v. n. 3.2).

Sarà inoltre rafforzato il ruolo di Europol. Tutti gli scambi di informazioni di polizia all'interno dello spazio Schengen saranno effettuati in via prioritaria tramite il canale SIENA, gestito per l'appunto da Europol. Per gli scambi di informazioni che riguardano casi rientranti nel suo mandato, Europol dovrà in linea di principio essere messo in copia al fine di ricevere maggiori informazioni.

La questione della protezione dei dati è un elemento centrale della direttiva. Il testo rinvia direttamente alla direttiva (UE) 2016/680¹² che la Svizzera ha recepito con la legge federale del 25 settembre 2020¹³ sulla protezione dei dati (LPD) entrata in vigore il 1° settembre 2023. La direttiva (UE) 2016/680 verte sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2.2 Contenuto della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri

Il presente numero fornisce una panoramica più dettagliata della direttiva europea, evidenziando i diversi capi di cui si compone.

2.2.1 Disposizioni generali

Oggetto e ambito d'applicazione (art. 1)

L'articolo 1 della direttiva definisce innanzitutto l'oggetto della direttiva. Il *paragrafo 1* statuisce infatti che la direttiva «*stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini*». A tal fine la direttiva stabilisce norme riguardanti quattro ambiti specifici:

- le richieste di informazioni presentate allo SPOC di un altro Stato Schengen;
- la trasmissione di propria iniziativa da parte di uno Stato Schengen di informazioni pertinenti allo SPOC di un altro Stato Schengen;
- il canale prestabilito di comunicazione da utilizzare per lo scambio di informazioni;

¹² Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 04.05.2016, p. 89.

¹³ RS 235.1

- l'organizzazione, i compiti, la composizione e le capacità degli SPOC di ogni Stato Schengen.

Il paragrafo 2 restringe l'ambito di applicazione della direttiva specificando in modo esplicito che essa non si applica agli scambi di informazioni disciplinati da altri atti giuridici dell'UE. Precisa inoltre che gli Stati Schengen possono adottare o mantenere accordi bilaterali o multilaterali volti ad agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni.

Il paragrafo 3 statuisce che la direttiva non impone agli Stati Schengen di procurarsi le informazioni mediante misure coercitive, di conservare le informazioni ai fini esclusivi della loro comunicazione agli altri Stati Schengen o di comunicare a un altro Stato Schengen informazioni da utilizzare a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. *Il paragrafo 4* precisa quest'ultimo punto, stabilendo che non è consentito a uno Stato Schengen di utilizzare le informazioni ottenute in virtù della direttiva, salvo il caso in cui lo Stato che ha fornito le informazioni vi abbia acconsentito.

Definizioni (art. 2)

L'*articolo 2* della direttiva elenca diverse definizioni sulle quali si basano gli articoli seguenti.

Il *paragrafo 1* contiene la definizione di autorità di contrasto competente: si tratta di qualsiasi autorità di polizia, doganale o altra autorità competente, ai sensi del diritto nazionale, a esercitare l'autorità e ad adottare misure coercitive ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini. Per la Svizzera, questa definizione include anche le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. I servizi delle attività informative sono per contro esplicitamente esclusi da tale definizione.

Il *paragrafo 2* statuisce invece che per autorità di contrasto designata s'intende un'autorità di contrasto autorizzata a presentare richieste di informazioni agli SPOC di altri Stati Schengen.

Il *paragrafo 3* contiene la definizione di reato grave. La direttiva rinvia a tale riguardo a due altri atti dell'Unione, ossia alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio¹⁴ relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e al regolamento (UE) 2016/794¹⁵ che disciplina l'attività di Europol. Sono pertanto considerati reati gravi ai sensi della direttiva i reati che possono essere oggetto di un mandato di arresto europeo e che rientrano nel mandato di Europol.

I *paragrafi 4–7* definiscono le informazioni nonché le loro categorie. Viene in particolare fatta la distinzione tra informazioni direttamente e indirettamente accessibili. Un'informazione è considerata direttamente accessibile se lo SPOC o un'autorità di contrasto competente dello Stato Schengen vi ha accesso. L'informazione è invece indirettamente accessibile se lo SPOC o un'autorità di contrasto competente dello Stato Schengen deve richiedere l'informazione ad altre autorità pubbliche o a parti private. In virtù del sistema federalista della Svizzera, lo SPOC non ha accesso diretto ai dati dei sistemi d'informazione cantonali. Le informazioni vanno quindi richieste alle autorità cantonali di perseguimento penale.

¹⁴ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.07.2002, pag. 1.

¹⁵ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, GU L 135 del 24.05.2016, pag. 53.

L'ultima definizione è quella di dati personali (*par. 8*). A tale riguardo la direttiva rinvia alla direttiva (UE) 2016/680 che la Svizzera ha già recepito e trasposto.

Principi sullo scambio di informazioni (art. 3)

Il presente articolo definisce i principi che sottendono allo scambio di informazioni tra Stati Schengen, ossia:

- *il principio di disponibilità*: le informazioni a disposizione delle autorità di contrasto di uno Stato Schengen possono essere comunicate allo SPOC o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati Schengen;
- *il principio dell'accesso equivalente*: le condizioni per la richiesta di informazioni agli SPOC o alle autorità di contrasto di altri Stati Schengen sono equivalenti a quelle applicabili per la richiesta di informazioni analoghe all'interno di tale Stato;
- *il principio di riservatezza*: lo Stato che riceve un'informazione contrassegnata come riservata dallo Stato richiesto protegge questa informazione conformemente alle prescrizioni stabilite nel proprio diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato che ha comunicato l'informazione;
- *il principio della proprietà dei dati*: le informazioni ottenute da un altro Stato possono essere comunicate a un altro Stato Schengen o a Europol solo con il consenso dello Stato che le ha comunicate inizialmente e alle condizioni dallo stesso imposte;
- *il principio dell'affidabilità dei dati*: i dati personali scambiati in virtù della direttiva che risultano inesatti, incompleti o non più aggiornati devono essere cancellati o rettificati, o il loro trattamento deve essere limitato, e lo Stato destinatario deve esserne informato.

2.2.2 Scambio di informazioni attraverso gli SPOC

Richieste di informazioni ai punti di contatto unici (art. 4)

Questo articolo disciplina la richiesta di informazioni stessa. *Il paragrafo 1* prevede che gli Stati Schengen presentino alla Commissione europea un elenco delle autorità di contrasto da essi designate, ossia le autorità che insieme allo SPOC sono autorizzate a presentare richieste di informazioni agli SPOC di altri Stati Schengen.

Quando le autorità di contrasto designate presentano una domanda a uno SPOC di un altro Stato, ne inviano contemporaneamente copia al loro SPOC. *Il paragrafo 2* prevede una possibilità di derogare a questa disposizione qualora l'applicazione di quest'ultima rischi di compromettere un'indagine altamente sensibile in corso che richiede un adeguato livello di riservatezza, i casi di terrorismo o la sicurezza di una persona.

Il paragrafo 3 precisa le condizioni da soddisfare per presentare una domanda allo SPOC di un altro Stato Schengen. Devono sussistere motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate ai fini della prevenzione o individuazione dei reati o delle relative indagini, e che l'altro Stato disponga delle informazioni richieste.

Quando uno Stato Schengen richiede un'informazione, provvede a precisare se si tratta di una richiesta urgente. *Il paragrafo 4* definisce i criteri che permettono di invocare l'urgenza, per esempio l'esistenza di una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di un'imminente minaccia alla vita o all'integrità di una persona.

Il paragrafo 5 chiede che le richieste di informazioni contengano tutti i dettagli necessari al loro trattamento e definisce le informazioni da fornire sistematicamente, quali una specifica dettagliata delle informazioni richieste o la finalità per cui sono richieste le informazioni.

Il paragrafo 6 statuisce che la domanda debba essere presentata in una delle lingue incluse nell'elenco compilato dallo Stato richiesto, conformemente all'*articolo 11* della direttiva.

Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici (art. 5)

Mentre l'*articolo 4* concerne la richiesta di informazioni, l'*articolo 5* della direttiva disciplina la risposta dello Stato destinatario della richiesta. Il *paragrafo 1* definisce i termini di risposta che corrispondono a:

- otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;
- tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;
- sette giorni di calendario per tutte le altre richieste.

Il *paragrafo 2* prevede una possibilità di derogare a tali termini se un'autorizzazione giudiziaria è necessaria. Lo Stato destinatario della richiesta deve tuttavia informarne lo SPOC dello Stato richiedente, specificando il ritardo previsto, e tenerlo al corrente delle evoluzioni.

Il *paragrafo 3* statuisce che la risposta debba essere trasmessa nella stessa lingua della richiesta. Prevede inoltre che quando lo SPOC invia la risposta direttamente a un'autorità di contrasto designata dallo Stato membro richiedente senza passare per il rispettivo SPOC, invii a quest'ultimo una copia delle informazioni. È possibile derogare a questa regola qualora l'applicazione di quest'ultima rischi di compromettere un'indagine altamente sensibile in corso che richiede un adeguato livello di riservatezza, i casi di terrorismo o la sicurezza di una persona.

Rigetto delle richieste di informazioni (art. 6)

Il *paragrafo 1* elenca i diversi motivi che possono essere invocati per opporsi allo scambio di informazioni. Lo SPOC respinge la richiesta di informazioni ad esempio se lo Stato destinatario della richiesta non dispone dell'informazione richiesta, se la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all'*articolo 4* o se l'autorizzazione giudiziaria è stata rifiutata. È ugualmente possibile respingere una richiesta se vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale, metta a repentaglio il buon esito di un'indagine penale in corso o danneggi indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica. Inoltre gli Stati Schengen devono valutare con la dovuta diligenza se la richiesta di informazioni presentata al loro SPOC sia legata a un'eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Contrariamente alla decisione quadro 2006/960/GAI, lo scambio di informazioni su richiesta non si limita alla prevenzione e al perseguimento di reati gravi, bensì concerne la prevenzione e il perseguimento di reati contemplati dal diritto nazionale.

È infine previsto che i motivi del rigetto siano comunicati allo Stato richiedente. Se sono necessari chiarimenti o precisazioni, occorre richiederli allo Stato richiedente prima che la domanda sia respinta.

2.2.3 Altri scambi di informazioni

Comunicazione di informazioni di propria iniziativa (art. 7)

Uno Stato Schengen può trasmettere, di propria iniziativa, un'informazione a un altro Stato Schengen ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini. Tale possibilità diviene un obbligo in caso di reati gravi. Le condizioni per l'invio di una copia allo SPOC e le relative eccezioni sono simili a quelle previste dagli *articoli 4 e 8*.

Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti (art. 8)

L'*articolo 8* prevede che lo SPOC o le autorità di contrasto competenti, quando presentano una richiesta di informazioni direttamente a un'autorità di contrasto competente di uno Stato Schengen, inviino contestualmente copia di tale richiesta allo SPOC dello Stato destinatario della richiesta. Le eccezioni a tale norma sono simili a quelle previste dal *paragrafo 2 dell'articolo 4*.

2.2.4 Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni

Autorizzazione giudiziaria (art. 9)

In applicazione del principio di accesso equivalente, l'*articolo 9* statuisce che uno Stato Schengen non richiede un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni a un altro Stato Schengen se, secondo il suo diritto nazionale, non occorre una tale autorizzazione per la comunicazione di informazioni analoghe al suo interno.

Se un'autorizzazione giudiziaria è richiesta, lo SPOC o l'autorità di contrasto competente destinataria della richiesta deve adottare immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria.

Norme aggiuntive per le informazioni che costituiscono dati personali (art. 10)

L'*articolo 10* concerne la protezione dei dati personali. Lo SPOC o un'autorità di contrasto competente assicurano che, quando trasmettono i dati personali a un altro Stato Schengen, tali dati siano esatti, completi e aggiornati e che le categorie di dati personali forniti siano necessarie e proporzionate al raggiungimento dello scopo della richiesta.

Elenco delle lingue (art. 11)

Gli Stati Schengen tengono aggiornato un elenco indicante una o più lingue in cui il loro SPOC è in grado di scambiare informazioni. Inoltre, trasmettono tale elenco, comprendente almeno l'inglese, alla Commissione europea che ne garantisce la pubblicazione.

Trasmissione delle informazioni a Europol (art. 12)

Nel caso in cui le informazioni scambiate rientrino nella competenza di Europol, lo SPOC o l'autorità di contrasto competente valutano caso per caso se è necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni a Europol. Se una copia è trasmessa, vengono comunicate a Europol anche le finalità del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento.

Canale di comunicazione sicuro (art. 13)

L'*articolo 13* prevede che gli Stati Schengen assicurano che il loro SPOC o le loro autorità di contrasto competenti si avvalgano del canale SIENA per inviare richieste di

informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa. Sono possibili eccezioni se lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, se l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione o se un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni. Il *paragrafo 3* richiede che lo SPOC e le autorità di contrasto competenti siano direttamente collegate a SIENA.

2.2.5 SPOC per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri

Istruzione o designazione e compiti e capacità del punto di contatto unico (art. 14)

L'*articolo 14* elenca i diversi criteri che deve soddisfare lo SPOC di uno Stato Schengen. In breve, deve essere in grado di ricevere e valutare le richieste di informazioni presentate da altri Stati, di inoltrarle alle autorità di contrasto nazionali competenti, di coordinare l'analisi della richiesta e strutturare l'informazione e, infine, di comunicarla a un altro Stato se le condizioni sono soddisfatte.

Il *paragrafo 3* prevede che lo SPOC abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto competenti del pertinente Stato Schengen. Per la Svizzera, ciò implica in particolare che lo SPOC debba poter accedere alle informazioni delle polizie cantonali. Inoltre in virtù di questa disposizione, lo SPOC deve svolgere i propri compiti 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, e disporre del personale e delle risorse necessarie per assolvere i propri compiti. Le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie devono essere inoltre a disposizione sette ore su sette, 24 ore al giorno.

Organizzazione, composizione e formazione (art. 15)

L'*articolo 15* precisa che spetta agli Stati Schengen determinare l'organizzazione e la composizione del loro SPOC in modo tale che esso possa svolgere i propri compiti. Il *paragrafo 2* statuisce tuttavia che la composizione dello SPOC deve comprendere in particolare membri dell'unità nazionale Europol, dell'ufficio SIRENE e dell'ufficio centrale nazione Interpol, nella misura in cui lo Stato Schengen interessato sia tenuto dal pertinente diritto o accordo internazionale a istituire tali unità.

Gli Stati Schengen devono ugualmente assicurare che il personale dello SPOC sia adeguatamente qualificato per svolgere le mansioni di quest'ultimo. Il personale dello SPOC deve avere dimestichezza con gli strumenti di comunicazione, i diritti relativi alle attività dello SPOC, in particolare quelli concernenti la protezione dei dati personali, e con le lingue incluse nell'elenco trasmesso alla Commissione europea.

Sistema di gestione dei casi (art. 16)

L'*articolo 16* disciplina le caratteristiche che il sistema di gestione dei casi dello SPOC deve soddisfare. Tale sistema deve ad esempio poter registrare le richieste di informazioni ricevute e inviate, le comunicazioni tra lo SPOC e le autorità di contrasto competenti e le informazioni comunicate agli Stati Schengen. Deve essere inoltre interoperabile con SIENA e generare le statistiche richieste dalla direttiva.

I rischi connessi alla cibersicurezza devono essere gestiti e trattati in modo prudenti e i dati personali devono restare nel sistema di gestione dei casi solo per il tempo necessario e proporzionato allo SPOC per svolgere i suoi compiti prima di essere definitivamente cancellati.

Cooperazione tra punti di contatto unici (art. 17)

Gli Stati Schengen sono tenuti a incoraggiare la cooperazione tra lo SPOC e le autorità di contrasto competenti. I responsabili dello SPOC devono riunirsi almeno una volta all'anno per incentivare questa cooperazione.

2.2.6 Disposizioni finali

Statistiche (art. 18)

Gli Stati Schengen sono tenuti a fornire alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi della direttiva. Le statistiche richieste riguardano tra l'altro il numero di richieste di informazioni presentate, ricevute e rigettate.

Relazioni (art. 19)

Tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE una relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva.

Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE una relazione di valutazione dell'efficacia della direttiva.

Modifica della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (art. 20) e abrogazione (art. 21)

La direttiva sostituisce le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI («iniziativa svedese»), che è abrogata 18 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.

Recepimento (art. 22)

Gli Stati Schengen devono adottare e comunicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro 18 mesi dall'entrata in vigore della stessa. Iniziano ad applicare le disposizioni della direttiva esattamente 18 mesi dopo la sua entrata in vigore. L'articolo 13 relativo a SIENA è tuttavia applicabile solo quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

3 Punti essenziali del testo di attuazione

3.1 La normativa proposta

L'obiettivo del presente decreto federale è di adempiere gli impegni, assunti nel quadro dell'AAS, concernenti il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell'acquis di Schengen e di creare disposizioni giuridiche chiare e comprensibili per soddisfare gli impegni formulati nella direttiva (UE) 2023/977. Quest'ultima va a sostituire la decisione quadro 2006/960/GAI, che all'epoca era stata trasposta nel diritto svizzero con l'entrata in vigore della LSIS.

Visto che esiste già una legge federale che disciplina lo scambio di informazioni con gli Stati Schengen nell'ambito del perseguimento penale, è opportuno mantenerla e adeguarla alle nuove prescrizioni della direttiva (UE) 2023/977. Questo permette di integrare, come finora, i complementi, le precisazioni o le disposizioni completamente nuove sullo scambio di informazioni in un quadro chiaro già esistente.

3.2 Attuazione pratica della direttiva

Come nell'ambito della trasposizione della decisione quadro 2006/960/GAI, l'utente futuro deve potersi basare su un testo di legge chiaro e completo. Le modifiche concrete da apportare alla LSIS sono riassunte qui di seguito.

La direttiva (UE) 2023/977 disciplina in modo vincolante le condizioni che si applicano alla trasmissione, su richiesta di uno Stato Schengen o spontanea, di informazioni relative a reati. Per scambiare dati personali serve una base giuridica e visto che lo scambio di informazioni nella LSIS vigente non era regolamentato in modo vincolante, occorre ora creare una pertinente base nell'avamprogetto di legge. Oltre alle modalità, è quindi necessario disciplinare anche le condizioni per lo scambio di informazioni. La direttiva (UE) 2023/977 si rivolge a ogni autorità di polizia, doganale o altra che secondo il diritto nazionale è autorizzata a esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive al fine di prevenire, accertare e perseguire reati. Il campo di applicazione della LSIS comprende attualmente soltanto le autorità di perseguimento penale della Confederazione, quindi l'Ufficio federale di polizia (fedpol), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC). La definizione di autorità di contrasto competente ai sensi della direttiva (UE) 2023/977 si estende, tuttavia, anche alle autorità cantonali di perseguimento penale. Per tenere debitamente conto di questo aspetto, nella LSIS occorre adeguare di conseguenza l'oggetto e il campo di applicazione all'*articolo 1*.

L'ambito di applicazione esteso della direttiva (UE) 2023/977 e le modalità più dettagliate relative allo scambio di informazioni rendono indispensabile adeguare le definizioni nella LSIS. Quale novità, le definizioni necessarie all'applicazione della legge sono introdotte nell'*articolo 2* dell'avamprogetto. Sono pertanto sostituite le definizioni attuali di autorità di perseguimento penale della Confederazione (art. 3 LSIS) e di autorità di perseguimento penale di altri Stati Schengen (art. 4 LSIS).

In base alla direttiva (UE) 2023/977 lo scambio di informazioni si svolge, salvo in pochi casi eccezionali, tramite i punti di contatto nazionali dei singoli Stati Schengen. Si tratta dello SPOC che coordina lo scambio di informazioni conformemente alla direttiva (UE) 2023/977. Secondo il vigente articolo 5 LSIS fedpol assolve già la funzione di punto di contatto nazionale, non sussiste tuttavia alcun obbligo di eseguire lo scambio di informazioni per il suo tramite. Il ruolo di fedpol quale perno dello scambio di informazioni è ora precisato nell'avamprogetto di legge e i suoi compiti sono ampliati. La direttiva (UE) 2023/977 offre agli Stati Schengen la possibilità di autorizzare, oltre ai punti di contatto nazionali, anche singole autorità di perseguimento penale a presentare autonomamente richieste di informazioni. Per coordinare al meglio lo scambio di informazioni e sgravare i Cantoni sul piano amministrativo, questa possibilità è tuttavia scartata. La Centrale operativa e d'allarme di fedpol (COA fedpol) è designata quale punto di contatto nazionale sempre operativo. Funge da SPOC per tutte le informazioni o richieste pervenute e inviate e coordina lo scambio di informazioni sia con le autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen, sia con quelle svizzere. L'*articolo 3* dell'avamprogetto di legge definisce il punto di contatto nazionale e i suoi compiti. Il vigente *articolo 5* LSIS è quindi abrogato.

Il nuovo *articolo 4* rimanda, come il vigente articolo 2 capoverso 3 LSIS, alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dell'assistenza in materia di polizia (art. 349a–349h CP). Possono essere trasmessi unicamente i dati personali compresi nelle categorie di persone e di dati definite dalla direttiva (UE) 2023/977. Le singole categorie sono elencate nel nuovo allegato 2 dell'avamprogetto.

La direttiva (UE) 2023/977 fissa cinque principi da osservare nello scambio di informazioni. Al principio della parità di trattamento, già sancito dal vigente articolo 6 LSIS, si aggiungono il principio di disponibilità, il principio di riservatezza, il principio della proprietà dei dati e il principio dell'affidabilità dei dati. I principi di parità di trattamento, della proprietà dei dati e dell'affidabilità dei dati sono già stabiliti nel CP. Il principio di disponibilità risulta dagli articoli 1 e 2 dell'avamprogetto di legge. Di conseguenza, il vigente articolo 6 LSIS concernente il principio della parità di trattamento è abrogato e il principio della riservatezza è disciplinato dal nuovo *articolo 5* dell'avamprogetto di legge.

Gli *articoli 6–11* dell'avamprogetto sostituiscono i vigenti articoli 8–12 LSIS e precisano le condizioni e le modalità per la trasmissione di informazioni su richiesta ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati. Le singole disposizioni sulle prescrizioni formali, i termini e i motivi per rifiutare le richieste di informazioni sono adeguate conformemente alla direttiva (UE) 2023/977. Visto che lo scambio di informazioni si svolge esclusivamente tramite lo SPOC, occorre inoltre precisare i processi tra lo SPOC e le autorità svizzere di perseguimento penale nonché tra lo SPOC e i punti di contatto nazionali e le autorità di contrasto designate degli altri Stati Schengen.

Per motivi legati alla sistematica, la trasmissione spontanea di informazioni è disgiunta dalle richieste di informazioni e trattata in una sezione separata. Lo scambio spontaneo di informazioni di cui al vigente articolo 7 LSIS è ora disciplinato dai nuovi *articoli 12 e 13*. Oltre allo scambio di informazioni obbligatorio relativo a reati gravi elencati nel vigente allegato 1, è introdotta anche la trasmissione facoltativa di informazioni ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati che non rientrano in tale catalogo di reati.

Affinché la COA fedpol, quale punto di contatto nazionale, possa assolvere i suoi compiti definiti dalla direttiva (UE) 2023/977 e dalla LSIS, deve poter trattare le informazioni trasmesse dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli Stati Schengen e allestire statistiche all'attenzione della Commissione europea. I nuovi *articoli 14 e 15* creano quindi le basi giuridiche necessarie al trattamento di dati degni di particolare protezione e all'allestimento di statistiche da parte del punto di contatto nazionale.

Nell'*allegato 1* figurano gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen. L'*allegato 2* elenca i dati personali che possono essere trasmessi ad altri Stati Schengen nel quadro dello scambio di informazioni Schengen. L'*allegato 3* contiene infine una lista dei reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI. L'allegato è aggiornato, soprattutto per mezzo dell'aggiunta di ulteriori reati.

3.3 Commento ai singoli articoli

Premessa

Le novità apportate alla direttiva (UE) 2023/977 richiedono un adeguamento di gran parte delle disposizioni della LSIS. Quest'ultima è pertanto oggetto di una revisione totale.

Ingresso

L'ingresso della LSIS vigente rimanda alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni

e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, che è abrogata dalla direttiva (UE) 2023/977. L'ingresso è adeguato di conseguenza.

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Cpv. 1

Lo scopo dell'avamprogetto di legge consiste nel trasmettere informazioni in modo semplificato al fine di prevenire, accertare e perseguire reati. Lo scambio di informazioni è effettuato su richiesta o spontaneamente. Le condizioni e le modalità di tale scambio di informazioni sono disciplinate nell'avamprogetto di legge. Il campo di applicazione di quest'ultimo è infatti più ampio rispetto alla LSIS vigente.

Quale novità è introdotto l'obbligo di trasmettere informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati. La trasmissione di informazioni su richiesta è obbligatoria per tutti gli Stati Schengen e può essere rifiutata unicamente se le condizioni necessarie non sono adempiute o se sussistono altri motivi di rifiuto previsti dalla direttiva. Se le condizioni sono adempiute e non vi sono motivi di rifiuto, le informazioni richieste vanno trasmesse allo Stato Schengen richiedente ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati. La comunicazione di dati personali a Stati Schengen è consentita conformemente all'articolo 349a CP in combinato disposto con l'articolo 36 capoverso 1 LPD, se esiste una pertinente base legale. Visto che lo scambio di informazioni ai sensi della presente legge riguarda anche dati personali degni di particolare protezione, occorre quindi una legge formale. Anche il trattamento di dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche necessitano di una base legale (art. 57r e 57s della legge federale del 21 marzo 1997¹⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]). Il presente avamprogetto di legge crea le basi giuridiche necessarie per la comunicazione di dati.

L'avamprogetto di legge non si applica soltanto alle autorità di perseguimento penale della Confederazione, bensì anche a quelle cantonali. Nella misura in cui rientra nelle competenze legislative della Confederazione, il carattere vincolante del presente avamprogetto si estende quindi anche ai Cantoni che sono peraltro tenuti a rispettare le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 (v. art. 10 per maggiori dettagli).

Cpv. 2

Lo scambio di informazioni secondo il presente avamprogetto di legge non pregiudica le prescrizioni della legge federale del 20 marzo 1981¹⁷ sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Le autorità che si scambiano informazioni non sono tenute a procurare le informazioni richieste tramite misure coercitive, anzi, la Svizzera deve rifiutare le richieste di trasmissione che riguardano informazioni il cui ottenimento richiederebbe l'adozione di misure coercitive (v. art. 8 cpv. 1 lett. g). Le informazioni ricevute possono essere utilizzate esclusivamente per scopi di indagine. Se uno Stato Schengen desidera utilizzare le informazioni come prove in una procedura giudiziaria per richiedere, motivare o pronunciare una decisione finale, deve chiedere l'autorizzazione

¹⁶ RS 172.010 (stato 1° set. 2023)

¹⁷ RS 351.1

della Svizzera conformemente alle norme vigenti dell'assistenza internazionale in materia penale. Il presente avamprogetto di legge lascia per altro impregiudicati i trattati internazionali sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

Cpv. 3

L'avamprogetto di legge non intacca gli obblighi più rigorosi in materia di assistenza amministrativa come quelli fissati dalla legge federale del 28 settembre 2012¹⁸ sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.

Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra la Svizzera e singoli Stati Schengen. Rientrano in tale categoria in particolare modo gli accordi e trattati tra la Svizzera e singoli Stati Schengen sulla cooperazione transfrontaliera di polizia quale l'Accordo del 27 aprile 1999¹⁹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria. È quindi possibile continuare a svolgere ad esempio l'assistenza amministrativa in materia doganale tramite i processi collaudati e agevolati del pertinente accordo di polizia. L'applicazione di altri sistemi vincolanti per la Svizzera in materia di trasmissione di informazioni, quale il ricorso al Sistema d'informazione Schengen²⁰ o la cooperazione di polizia nel quadro di Prüm²¹ non sono pregiudicati dalle disposizioni della direttiva (UE) 2023/977.

Art. 2 Definizioni

Cpv. 1

Let. a: Stato Schengen

Uno Stato che è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi sono elencati nell'allegato 1 dell'avamprogetto. Lo spazio Schengen comprende la maggior parte degli Stati membri dell'UE²² e i quattro Stati associati ovvero Svizzera, Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein.

Let. b: autorità di perseguimento penale

La decisione quadro 2006/960/GAI si applicava a qualsiasi autorità di polizia, doganale o altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, era competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, a esercitare l'autorità e ad adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni. Questa definizione si riferisce a fedpol, all'MPC e all'UDSC. La LSIS vigente si applica unicamente alle autorità di perseguimento penale

¹⁸ RS **651.1**

¹⁹ RS **0.360.136.1**

²⁰ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

²¹ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1; decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

²² I controlli alle frontiere interne di Bulgaria, Romania e Cipro non sono ancora soppressi e l'Irlanda non fa parte dello spazio Schengen.

della Confederazione²³. La direttiva (UE) 2023/977 ora va oltre e definisce all'articolo 2 paragrafo 2 «autorità di contrasto competente» come *qualsiasi* autorità di polizia, doganale o altra autorità degli Stati membri competente, ai sensi del diritto nazionale, a esercitare l'autorità e ad adottare misure coercitive ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini. Questa definizione comprende quindi le autorità di perseguimento penale summenzionate, ma anche le autorità di perseguimento penale di cui all'articolo 12 del Codice di procedura penale (CPP)²⁴. Oltre alle autorità di perseguimento penale della Confederazione, rientrano pertanto nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2023/977 anche quelle cantonali. Le autorità incaricate nello specifico di questioni concernenti la sicurezza nazionale, quali il Servizio delle attività informative della Confederazione e l'esercito svizzero, non sono interessate dalla legge.

Lett. c: autorità di perseguimento penale designate

La direttiva (UE) 2023/977 sancisce che uno Stato Schengen debba trasmettere in via generale le sue richieste di informazioni tramite il proprio punto di contatto nazionale al punto di contatto nazionale di uno altro Stato Schengen. Per disporre di maggiore flessibilità, ogni Stato Schengen è inoltre autorizzato a definire come autorità di contrasto designate alcune sue autorità di perseguimento penale competenti che partecipano alla cooperazione europea. Le autorità di contrasto designate sono legittimate a trasmettere richieste di informazioni direttamente ai punti di contatto nazionali. Gli Stati Schengen devono comunicare tutte le autorità di contrasto designate alla Commissione europea che pubblica un pertinente elenco. Il punto di contatto nazionale della Svizzera è quindi tenuto a ricevere anche richieste di informazioni che rispettano i requisiti formali presentate dalle autorità di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen e ad avviare i passi necessari per rispondere entro i termini previsti. Le richieste delle autorità svizzere di perseguimento penale sono trasmesse ad altri Stati Schengen esclusivamente tramite lo SPOC (v. commento all'art. 3).

Lett. d: informazioni disponibili

Per informazioni disponibili ai sensi del presente avamprogetto s'intendono sostanzialmente tutti i tipi di dati su persone, fatti o circostanze che sono rilevanti per le autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati e che sono registrati nei sistemi d'informazione di tali autorità o che queste ultime possono ottenere da autorità o privati senza dover ricorrere alla coercizione processuale.

Già in occasione della trasposizione della decisione quadro 2006/960/GAI, la Svizzera aveva comunicato all'UE quali informazioni fossero disponibili per lo scambio nei sistemi d'informazione svizzeri, sempre che le condizioni per lo scambio siano adempiute²⁵. Lo scambio di informazioni conformemente al presente avamprogetto di legge

²³ Messaggio del 19 nov. 2008 relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (di seguito «messaggio LSIS»), FF **2008** 7809, in particolare pag. 7829

²⁴ RS **321.0**

²⁵ Orientamenti del 26 maggio 2010 sull'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, allegato III, pag. 120 (doc. 9512/10)

concerne sostanzialmente le medesime categorie di dati, sempre fatto salvo il rispetto delle condizioni applicabili alla comunicazione delle informazioni secondo le pertinenti disposizioni. Se esistono condizioni più favorevoli per scambiare informazioni specifiche, lo scambio è eseguito tramite tali canali e non secondo le disposizioni dell'avamprogetto di legge. Lo scambio di profili del DNA o di dati dattiloscopici, ad esempio, si svolgerà con gli Stati contraenti interessati secondo le disposizioni della cooperazione di polizia nel quadro di Prüm, non appena tali norme entreranno in vigore.

N. 1 e 2

Le informazioni disponibili sono suddivise nelle categorie informazioni disponibili *direttamente* e *indirettamente*. Questa distinzione è importante per stabilire i termini di risposta alle richieste (v. commento all'art. 9). Secondo l'articolo 2 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2023/977 sono considerate «informazioni direttamente accessibili» le informazioni contenute in una banca dati a cui il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni può accedere direttamente. La disponibilità di un accesso diretto da parte del punto di contatto nazionale o di un'autorità di perseguimento penale è fondamentale per quanto concerne l'interpretazione. Se il punto di contatto nazionale che riceve la richiesta non può accedere direttamente ai dati richiesti, ma un'autorità cantonale di perseguimento penale invece sì, allora i dati ai sensi della direttiva (UE) 2023/977 sono considerati comunque direttamente disponibili. La Svizzera garantisce lo scambio di informazioni a livello centralizzato tramite la COA fedpol in veste di punto di contatto nazionale. Gli altri Stati Schengen indirizzeranno quindi le loro richieste di informazioni sempre alla COA fedpol. Se i dati richiesti non sono disponibili direttamente o non lo sono integralmente per la COA fedpol, quest'ultima inoltra la richiesta per ulteriore trattamento alle autorità di perseguimento penale che possono accedere direttamente ai dati in questione. Tali autorità successivamente inoltrano le informazioni alla COA fedpol in modo che possa rispondere alla richiesta. Secondo l'articolo 2 paragrafo 7 della direttiva (UE) 2023/977 sono considerate «informazioni indirettamente accessibili» le informazioni che il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dal diritto nazionale e ad esso conforme, senza l'adozione di misure coercitive. Se quindi la COA fedpol o un'autorità di perseguimento penale deve ottenere le informazioni tramite una richiesta di trasmissione da un'altra autorità o da privati, tali informazioni sono considerate disponibili indirettamente. Il fatto che esista un accesso diretto o indiretto da parte della COA fedpol alle informazioni disponibili in una banca dati, deve essere valutato caso per caso in virtù del diritto nazionale.

Art. 3 Punto di contatto nazionale

Cpv. 1

L'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/977 obbliga ciascuno Stato Schengen a istituire o designare uno SPOC che coordini e agevoli lo scambio di informazioni. Per un coordinamento ottimale di tale scambio, l'avamprogetto di legge prevede che debba svolgersi esclusivamente tramite il punto di contatto nazionale. La direttiva (UE) 2023/977 stabilisce che le autorità di contrasto possono rispondere anche direttamente alle richieste di altri Stati Schengen e che tali autorità possono trasmettere le richieste direttamente a un'altra autorità di contrasto o a un punto di contatto nazionale. In tal caso, le autorità di perseguimento penale devono tuttavia soddisfare i requisiti della direttiva (UE) 2023/977 e quindi essere collegate a SIENA e disporre di un servizio che riceve

e tratta le richieste e che trasmette una risposta nella lingua utilizzata dallo Stato Schengen. fedpol è il referente nazionale per i contatti tra Europol e le altre autorità competenti della Svizzera (cfr. art. 5 dell'Accordo del 24 settembre 2004²⁶ tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia). fedpol è già collegato a SIENA e soddisfa le condizioni necessarie. Il trattamento centralizzato da parte del punto di contatto nazionale agevola il coordinamento dello scambio di informazioni e sgrava soprattutto le autorità cantonali di perseguimento penale. Già il vigente articolo 5 capoverso 2 LSIS indica fedpol come punto di contatto unico. In tale contesto, fedpol costituisce tuttavia soltanto una sorta di «cassetta della posta operativa 24 ore su 24» che, all'occorrenza, può essere utilizzata da altri servizi federali o, se del caso, dalle autorità cantonali di polizia²⁷. Secondo il diritto vigente le autorità di perseguimento penale non sono tenute a informare fedpol previamente dello scambio di informazioni.

Il punto di contatto nazionale ora diventerà il perno dello scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale svizzere e quelle degli Stati Schengen. Tutte le richieste di informazioni e tutte le informazioni trasmesse spontaneamente dai punti di contatto nazionali o dalle autorità di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen conformemente all'avamprogetto di legge devono pertanto essere trasmesse al punto di contatto nazionale della Svizzera. Le richieste svizzere di informazioni e le informazioni trasmesse spontaneamente dalla Svizzera sono inviate dalle autorità di perseguimento penale competenti al punto di contatto nazionale che, a sua volta, le trasmette ai punti di contatto nazionali o alle autorità di contrasto designate degli Stati Schengen cui sono destinate.

Cpv. 2

La COA fedpol funge da punto di contatto nazionale della Svizzera. Deve svolgere i compiti necessari stabiliti dall'articolo 14 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2023/977 ed è responsabile dell'esecuzione dello scambio di informazioni. Riceve le richieste, esamina se le informazioni richieste dagli Stati Schengen sono necessarie ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di uno o più reati, se rispettano il principio di proporzionalità e se la motivazione è sufficientemente chiara e dettagliata onde evitare la comunicazione ingiustificata di informazioni o di quantità sproporzionate di informazioni. La COA fedpol trasmette le richieste di raccolta delle informazioni necessarie alle autorità di perseguimento penale competenti e ne coordina il trattamento. Riceve anche le informazioni delle autorità svizzere di perseguimento penale da trasmettere spontaneamente, verifica se le pertinenti condizioni di trasmissione sono soddisfatte e trasmette le informazioni allo Stato Schengen interessato.

Se la trasmissione di informazioni disponibili richiede l'autorizzazione dell'MPC o dell'Ufficio federale di giustizia, la COA fedpol dispone di un canale di comunicazione che le permette di ottenerla 24 ore su 24. La possibilità della COA fedpol di contattare in qualsiasi momento le competenti autorità giudiziarie federali è quindi garantita. Già oggi, la COA fedpol utilizza tale canale con regolarità, ad esempio quando serve l'approvazione per localizzare persone se vi è pericolo nel ritardo o in caso di misure transfrontaliere urgenti. Se il diritto cantonale esige l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria cantonale per poter trasmettere le informazioni disponibili, è l'autorità cantonale di perseguimento penale a sottoporre la pertinente domanda.

²⁶ RS **0.362.2**

²⁷ Messaggio LSIS, FF **2008** 7809, in particolare pag. 7830

Quando la COA fedpol comunica informazioni su richiesta o spontaneamente ad altri Stati Schengen, verifica inoltre se le informazioni possono essere trasmesse in copia a Europol. L'articolo 355a CP costituisce la base legale per la trasmissione di questi dati a Europol che può essere effettuata unicamente in conformità alle condizioni fissate dall'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo è necessario che le informazioni in questione riguardino reati che rientrano nel mandato di Europol (cfr. art. 3 della direttiva [UE] 2016/794).

fedpol assicura già lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale con i partner esteri e gli organi internazionali (art. 9 cpv. 2 lett. f dell'ordinanza del 17 novembre 1999²⁸ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org-DFGP). Con la COA fedpol, dispone di un punto di contatto unico che funge da SPOC 24 ore su 24 per lo scambio di informazioni di polizia tra la Svizzera e l'estero. La COA fedpol dispone dell'infrastruttura e delle competenze necessarie per assolvere i compiti di cui all'articolo 14 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2023/977. Riceve e verifica le richieste presentate da autorità di perseguimento penale estere o cantonali e adotta le misure necessarie affinché le richieste ricevano una risposta entro i termini previsti. Ha accesso a numerosi sistemi d'informazione quali JANUS²⁹, SIMIC³⁰ e IPAS³¹ e può quindi fornire alle autorità di perseguimento penale richiedenti le informazioni che le sono direttamente disponibili. Se la COA fedpol non ha un accesso diretto alle informazioni richieste, avvia i passi necessari per ottenere le informazioni dall'autorità di perseguimento penale che può accedere alle informazioni in questione. La COA fedpol è operativa 24 ore su 24 e può quindi assolvere i suoi compiti senza interruzione.

La COA fedpol risponde alle esigenze della direttiva (UE) 2023/977 ed è quindi designata come punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen.

Cpv. 3

L'articolo 13 della direttiva (UE) 2023/977 definisce in modo vincolante i canali di comunicazione per lo scambio di informazioni. Tra la Svizzera e gli altri Stati Schengen deve essere utilizzata l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni SIENA. Si tratta della linea di collegamento protetta per lo scambio di informazioni con Europol e i suoi Stati partner. Finora si è fatto ricorso a numerosi canali di comunicazione per trasmettere tra Stati Schengen informazioni relative al perseguimento penale. Questo ha ostacolato lo scambio adeguato e rapido di informazioni, aumentando al contempo i rischi per la sicurezza dei dati personali. Uniformando il canale di comunicazione da utilizzare s'intende porre rimedio a questi problemi. La COA fedpol è già collegata a SIENA e si servirà di tale canale per scambiare informazioni. Visto che la COA fedpol funge da SPOC per lo scambio di informazioni, non occorre collegare a

²⁸ RS **172.213.1**

²⁹ Sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale; art. 11 cpv. 5 della legge federale del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS **361**)

³⁰ Sistema centrale d'informazione sulle migrazioni; art. 9 cpv. 1 lett. c della legge federale del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; RS **142.51**)

³¹ Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli; art. 12 cpv. 6 lett. a e art. 14 cpv. 3 lett. a LSIP

SIENA tutte le autorità di perseguimento penale interessate da tale scambio. Tra i Cantoni e la COA fedpol lo scambio avviene tramite i canali consueti (attualmente: Secure Mail e sistema di trasmissione di messaggi VULPUS Telematik).

Cpv. 4

È possibile derogare dall'utilizzo di SIENA in via eccezionale, se lo scambio di informazioni richiede o potrebbe richiedere la partecipazione di Stati terzi o di organizzazioni internazionali, se l'urgenza della richiesta di informazioni esige l'utilizzo temporaneo di un altro canale di comunicazione o se un incidente tecnico od operativo improvviso rende impossibile utilizzare SIENA. Per lo scambio nazionale di informazioni tra la COA fedpol e le autorità di perseguimento penale competenti non vi sono prescrizioni relative al canale di comunicazione.

Art. 4 Protezione dei dati

Cpv. 1

La trasmissione di dati personali ai sensi della presente legge richiede che tali dati siano esatti, completi e aggiornati. Il trattamento di dati è retto dalla LPD. L'articolo 6 capoverso 5 LPD sancisce che chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. L'autorità di perseguimento penale che nel quadro della presente legge trasmette informazioni su richiesta o spontaneamente è responsabile del fatto che tali informazioni siano esatte, complete e aggiornate.

Per ogni trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen, la COA fedpol comunica di norma sempre anche elementi che permettono allo Stato Schengen destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati. Anche nel quadro dello scambio di informazioni ai sensi del presente avamprogetto di legge, la COA fedpol trasmette mediante SIENA le informazioni contestuali necessarie per verificare la qualità dei dati summenzionata.

Cpv. 2

L'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/977 restringe il campo di dati personali forniti a determinate categorie di persone e di dati. Non possono quindi essere trasmesse categorie diverse da quelle elencate nell'allegato 2 sezione B numero 2 della direttiva (UE) 2016/794 (cosiddetta direttiva Europol). Quest'ultima ha carattere vincolante soltanto per gli Stati dell'UE non essendo stata recepita dalla Svizzera. Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e quindi non scambiare dati diversi da quelli forniti dagli Stati dell'UE, l'elenco relativo alle informazioni personali di cui all'allegato 2 della direttiva (UE) 2016/794 è ripreso per analogia nell'avamprogetto di legge. L'allegato 2 appositamente creato elenca in modo esaustivo i dati personali oggetto dello scambio di informazioni ai sensi della presente legge. La trasmissione di dati è pertanto rifiutata se i dati richiesti non rientrano nelle categorie di dati elencate nell'allegato 2 (v. art. 8 cpv. 1 lett. f). Sono fatti salvi gli altri motivi di rifiuto di cui all'articolo 8 (v. commento all'art. 8).

Cpv. 3

Le disposizioni del CP sull'assistenza in materia di polizia (art. 349a–349h CP) restano determinanti per lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen. Gli articoli 349a–349h CP traspongono la direttiva (UE) 2016/680 e garantiscono una protezione adeguata delle persone fisiche nell'ambito del trattamento di dati personali ai sensi di tale direttiva.

La presente legge non crea un nuovo sistema d'informazione, bensì disciplina i processi di scambio delle informazioni esistenti. Per quanto concerne i dati registrati in un tale sistema, le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, sicurezza dei dati e diritti delle persone interessate sono stabilite nelle basi giuridiche del pertinente sistema d'informazione. I diritti delle persone interessate sono quindi protetti in virtù delle disposizioni in materia di protezione dei dati relative ai diversi sistemi d'informazione. Se dati provenienti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia (retto dall'art. 15 LSIP) sono trasmessi a un altro Stato Schengen, i diritti delle persone interessate sono disciplinati dall'articolo 7 LSIP. Laddove le informazioni da scambiare non siano contenute in un sistema d'informazione, si applicano le disposizioni sui diritti delle persone interessate di cui all'articolo 25 e seguenti LPD.

La protezione dei dati conformemente alle disposizioni della LPD deve essere garantita a prescindere dalle norme del CP e della legislazione speciale.

Art. 5 Sicurezza delle informazioni

Per l'intero scambio di informazioni retto dalla direttiva (UE) 2023/977 sono stati fissati cinque principi che devono essere rispettati dalla Svizzera e dagli altri Stati Schengen. I principi di disponibilità, dell'affidabilità dei dati, di parità di trattamento (anche definito dell'accesso equivalente), della proprietà dei dati e dell'affidabilità dei dati non sono sanciti espressamente nel nuovo articolo 5 dell'avamprogetto di legge, visto che le norme contenute nei principi sono già disciplinate in altre disposizioni. L'articolo 5 trasporta nel diritto nazionale il principio di riservatezza.

Secondo il *principio di riservatezza*, le informazioni contrassegnate come riservate fornite da un'autorità di perseguimento penale di un altro Stato Schengen vanno trattate con un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale. Il trattamento avviene quindi conformemente alle prescrizioni di trattamento applicabili alla classificazione svizzera analoga a quella dello Stato Schengen. Incombe allo Stato Schengen che trasmette l'informazione indicare in modo appropriato il livello di classificazione. Tale livello risulta di norma sia dai codici di trattamento, sia dalle pertinenti indicazioni in occasione della trasmissione delle informazioni. Le autorità svizzere conoscono i livelli di classificazione «ad uso interno», «confidenziale» e «segreto». Per il trattamento delle informazioni classificate a livello di Confederazione, sono determinanti le disposizioni dell'ordinanza del 4 luglio 2007³² sulla protezione delle informazioni (OPrI) e della legge del 18 dicembre 2020³³ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Queste disposizioni sono vincolanti anche a livello cantonale, a meno che i Cantoni non garantiscono una sicurezza delle informazioni almeno equivalente. In tal caso sono determinanti le disposizioni cantonali. Per quanto riguarda il trattamento di informazioni classificate degli Stati Schengen occorre rispettare, conformemente al principio di riservatezza, i requisiti di protezione applicati alle informazioni classificate in modo equivalente dalla Svizzera. Se le informazioni trasmesse da uno Stato Schengen sono contrassegnate come «classificate» e adempiono i criteri di un livello di classificazione equivalente, le autorità di perseguimento penale che le trattano devono rispettare le prescrizioni di protezione corrispondenti.

³² RS **510.411**

³³ RU **2022 232**

Per gli altri principi applicabili secondo la direttiva (UE) 2023/977 non servono articoli distinti, visto che sono già sanciti nel diritto nazionale o risultano da altre disposizioni dell'avamprogetto di legge.

- Secondo il *principio di disponibilità*, le informazioni disponibili alle autorità nazionali di perseguimento penale vanno comunicate, nella misura del possibile, al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati Schengen. Ne consegue che la Svizzera rende disponibili le informazioni che, conformemente al suo diritto nazionale, possono essere ottenute, salvate e trasmesse alle autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati. Il principio di disponibilità risulta dal campo di applicazione dell'articolo 1 capoverso 1, mentre la definizione di informazioni disponibili è fissata all'articolo 2 capoverso 1 lettera d dell'avamprogetto di legge. Le autorità svizzere di perseguimento penale scambiano con le autorità di contrasto degli Stati Schengen le informazioni registrate presso un'autorità svizzera di perseguimento penale che sono importanti ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati. Sono fatte salve le disposizioni sui motivi di rifiuto. Le informazioni sono considerate disponibili se figurano già in un sistema d'informazione delle autorità in questione, a prescindere dal fatto che inizialmente siano state procurate con o senza il ricorso a misure coercitive, e se è possibile accedervi senza adottare misure coercitive. La direttiva (UE) 2023/977 non crea l'obbligo di raccogliere nuove informazioni supplementari per lo scambio con gli Stati Schengen.
- Il *principio della parità di trattamento* è già stato introdotto nel diritto nazionale nell'ambito della decisione quadro 2006/960/GAI (cfr. art. 6 LSIS) e successivamente con la trasposizione dell'articolo 9 paragrafi 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/680 (cfr. art. 349b CP). Questo principio stabilisce che le condizioni per lo scambio di informazioni con le autorità di contrasto di altri Stati Schengen non debbano essere più severe rispetto a quelle applicabili allo scambio di informazioni a livello nazionale. Lo scambio di informazioni con un'autorità di contrasto competente di uno Stato Schengen viene quindi equiparato allo scambio nazionale tra autorità svizzere di perseguimento penale. Il diritto nazionale resta quindi determinante per lo scambio di informazioni. Stabilisce infatti quali informazioni possono essere scambiate a quali condizioni, applicando anche i principi nazionali in materia di protezione dei dati. Il principio della parità di trattamento è già sancito nel diritto nazionale dall'articolo 349b CP.
- Secondo il *principio della proprietà dei dati*, le autorità di perseguimento penale possono comunicare a un altro Stato Schengen o a uno Stato terzo le informazioni provenienti inizialmente da un altro Stato Schengen o da uno Stato terzo, soltanto previo consenso di quest'ultimo e alle condizioni fissate da quest'ultimo per l'utilizzo delle informazioni. Se il consenso non è stato accordato in occasione della comunicazione delle informazioni, occorre chiedere esplicitamente il consenso dello Stato in questione prima di trasmettere le informazioni. Questo principio risulta già dall'articolo 349d CP che disciplina la comunicazione di dati personali da uno Stato Schengen a uno Stato terzo o un organo internazionale. Il capoverso 2 di tale articolo prevede tuttavia una deroga secondo cui le informazioni possono essere comunicate in ogni caso, se il consenso dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile e se la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi

essenziali di uno Stato Schengen. Visto che questi principi fungono da linee guida per l'interpretazione e l'applicazione della direttiva, non pregiudicano la disposizione derogatoria dell'articolo 349d capoverso 2 CP che è stata iscritta nel diritto nazionale in occasione della trasposizione dell'articolo 35 della direttiva (UE) 2016/680.

- Secondo il *principio dell'affidabilità dei dati*, le autorità nazionali di perseguimento penale sono tenute ad adottare le misure opportune affinché vengano cancellati o eliminati i dati personali che risultano inesatti, incompleti o non aggiornati in merito allo scopo della loro raccolta o trattamento. Con l'articolo 349f CP esiste già una base giuridica che sancisce tale principio. Le autorità di perseguimento penale competenti sono tenute a rettificare i dati personali inesatti e a informare senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li ha comunicati. Il destinatario dei dati personali deve inoltre essere informato in merito all'attualità e all'affidabilità dei dati. A prescindere dai principi summenzionati, deve essere garantita la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 9 LPD.

Art. 6 Richieste da parte di altri Stati Schengen

Cpv. 1

Lo Stato Schengen richiedente deve presentare la sua richiesta in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. Se la richiesta non adempie questo criterio, la COA fedpol lo comunica immediatamente per iscritto al punto di contatto nazionale richiedente o all'autorità di perseguimento penale designata e dà la possibilità di rettificare la richiesta. Se la richiesta non è presentata in una delle lingue prescritte, nonostante sia stata offerta la possibilità di adeguamento, ciò costituisce un motivo di rifiuto ai sensi dell'articolo 8.

Cpv. 2

Lett. a-f

Per garantire che le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate a conseguire gli obiettivi della direttiva (UE) 2023/977, le richieste devono contenere indicazioni dettagliate. Con queste ultime lo Stato Schengen richiedente deve dimostrare la verosimile rilevanza delle informazioni. Questa disposizione ha lo scopo di garantire che vengano scambiate esclusivamente informazioni pertinenti ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati. In questo modo s'intende assicurare che le informazioni non vengano comunicate in modo ingiustificato o in quantità sproporzionate. La disposizione non fornisce quindi alcuna base legale per le richieste di informazioni che non sono rilevanti per il perseguimento penale di una determinata persona e consente pertanto di prevenire ogni ricerca non specifica di informazioni («fishing expedition»³⁴).

³⁴ Tipologia di ricerca finalizzata a ottenere deliberatamente informazioni che non si ricollegano in alcun modo all'indizio di reato.

Let. g

Se una richiesta di informazioni deve essere trattata come urgente, lo Stato Schengen richiedente deve indicarlo nella richiesta e motivarlo debitamente. Una richiesta di informazioni è considerata urgente quando vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste:

- siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen (n. 1);
- siano necessarie per prevenire una minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona (n. 2);
- siano necessarie per pronunciare una decisione che può spaziare dal mantenimento di misure restrittive alla privazione della libertà (n. 3);
- rischino di perdere rilevanza se non sono comunicate immediatamente e siano importanti per la prevenzione, l'accertamento o il perseguimento di reati (n. 4).

Per evitare che il sistema dello scambio agevolato di informazioni venga intasato da un numero elevato di richieste dichiarate urgenti, la nozione di urgenza deve essere interpretata in modo restrittivo. Questa tipologia di richiesta deve essere formulata in modo ponderato e oggettivo. La COA fedpol deve valutare caso per caso l'urgenza di una questione e della richiesta tenendo conto di tutti gli elementi esposti nella richiesta. Se necessario, coinvolge altre autorità nel processo di valutazione dell'urgenza. L'urgenza è evidente nei seguenti casi:

- rapimento e presa d'ostaggi;
- sparizione di una persona, quando si deve temere il peggio;
- rischio di sparizione da parte di una persona sospettata di essere coinvolta in una grave situazione criminale (p. es. partecipazione a un attentato terroristico).

Cpv. 3

La COA fedpol verifica se le richieste pervenute soddisfano le condizioni e se le informazioni richieste sono necessarie e proporzionate allo scopo descritto. Se le condizioni non sono adempiute, la COA fedpol lo comunica allo Stato Schengen richiedente dandogli l'opportunità di completare la richiesta. Se, ciononostante, la richiesta non soddisfa ancora le condizioni, occorre rifiutarla (v. art. 8).

Art. 7 Risposta

Cpv. 1

La COA fedpol deve rispondere alle richieste che le sono presentate entro i termini fissati dall'articolo 9. Risponde alla richiesta nella medesima lingua in cui le è stata presentata. Se riceve una richiesta che non è redatta né in una delle lingue ufficiali svizzere né in inglese, rifiuta la richiesta e informa l'autorità richiedente dello Stato Schengen in merito alle lingue da utilizzare nella richiesta. La COA fedpol comunica inoltre all'autorità richiedente eventuali restrizioni di utilizzo, tra cui la restrizione secondo cui le informazioni comunicate possono essere utilizzate esclusivamente per le indagini, ma non a titolo di prova.

La COA fedpol verifica se le informazioni richieste sono disponibili e se possono essere comunicate. Se i suoi diritti di accesso non le permettono di accedere alle informazioni ai fini della trasmissione allo Stato Schengen richiedente, si rivolge all'autorità competente per ottenere le informazioni (v. art. 10). La COA fedpol traduce le informazioni

necessarie per rispondere alla richiesta nella lingua in cui è stata presentata, se il formato dei dati consente una traduzione entro i brevi termini predefiniti. Il contenuto di immagini o documenti PDF non è tradotto.

Cpv. 2

Le autorità svizzere di perseguimento penale o la COA fedpol possono rifiutare di rispondere a una richiesta se sussiste uno dei motivi di rifiuto elencati all'articolo 8. Se è un'autorità di perseguimento penale a rifiutare di rispondere, informa la COA fedpol sul motivo. La COA fedpol comunica, a sua volta, i motivi del rifiuto all'autorità richiedente dello Stato Schengen entro il termine previsto dall'articolo 9.

Cpv. 3

Quando la COA fedpol risponde alla richiesta di un'autorità di perseguimento penale designata e quindi legittimata a presentare autonomamente richieste ai punti di contatto nazionali degli altri Stati Schengen, trasmette le informazioni disponibili con copia al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen in questione. Si può rinunciare a trasmettere le informazioni in copia al punto di contatto nazionale, se ciò rischia di compromettere indagini altamente sensibili, le cui informazioni richiedono un adeguato livello di riservatezza. Si può rinunciare a tale copia anche quando si rischia di compromettere la sicurezza di una persona. La COA fedpol decide autonomamente o su indicazione dell'autorità svizzera di perseguimento penale che comunica i dati, se trasmettere le informazioni in copia al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen richiedente.

Art. 8 Motivi di rifiuto

Rispetto alla decisione quadro 2006/360/GAI, l'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/977 precisa ed estende i motivi di rifiuto. Questi motivi finora sono elencati nel vigente articolo 12 LSIS e suddivisi in due categorie. Tale suddivisione non è più operata nell'atto modificatore della legge. L'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/977 definisce i pertinenti motivi di rifiuto senza praticare alcuna distinzione.

Per agevolare l'applicazione della legge sono indicati tutti i motivi di rifiuto sanciti dalla direttiva (UE) 2023/977, sebbene alcuni di essi risultino anche dai principi applicabili o dal campo di applicazione della legge.

Cpv. 1

Let. a

La richiesta deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2. Le indicazioni devono permettere alla COA fedpol di valutare se sono disponibili informazioni sulla persona in questione e se è possibile trasmetterle conformemente agli scopi previsti dal diritto nazionale. Se la COA fedpol o l'autorità competente per la trasmissione della comunicazione (nel caso di dati disponibili direttamente) giunge alla conclusione che non sia possibile valutare la richiesta a causa di indicazioni lacunose nonostante le precisazioni richieste, la COA fedpol rifiuta la trasmissione delle informazioni.

Let. b, c e d

La trasmissione di informazioni va rifiutata se rischia di pregiudicare interessi essenziali in materia di sicurezza (p. es. protezione della popolazione da minacce e pericoli, rispetto di obblighi di diritto internazionale) o di compromettere il buon esito di indagini in corso oppure se le informazioni richieste non sembrano né utili né necessarie. La

COA fedpol determina, d'intesa con le autorità coinvolte nello scambio di informazioni, se sussistono interessi essenziali in materia di sicurezza. Se un'autorità di perseguimento penale competente, dopo aver ricevuto dalla COA fedpol una richiesta in vista di una risposta, constata l'esistenza di tali interessi essenziali in materia di sicurezza, ne informa immediatamente la COA fedpol.

Per prevenire l'utilizzo abusivo di richieste di informazioni, lo scambio di informazioni deve essere necessario e proporzionato ai fini della prevenzione o del perseguimento di reati. Se questi criteri non sono adempiuti, la richiesta è rifiutata.

Lett. e

Una richiesta deve essere rifiutata se rischia di danneggiare indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica³⁵. Se quindi gli interessi della persona giuridica sono protetti dal diritto nazionale e le condizioni per lo scambio di tali informazioni non sono soddisfatte o se la trasmissione delle informazioni pregiudicherebbe la persona giuridica in modo indebito, la richiesta di informazioni viene rifiutata.

Lett. f

La trasmissione di informazioni è circoscritta dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/977. Possono essere trasmessi soltanto i dati personali delle persone sospettate di aver commesso un reato o di avervi partecipato, condannate per un simile reato o laddove sussistono indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato. Di queste persone, possono essere trasmessi soltanto i dati personali che corrispondono alle categorie di dati elencate all'allegato 2.

Lett. g

Le informazioni ottenute possono essere utilizzate esclusivamente per fini investigativi. In virtù dell'articolo 6 capoverso 1 dell'avamprogetto di legge, nella richiesta deve figurare una descrizione dello scopo per il quale sono richieste le informazioni. Se dalla descrizione o dalle circostanze risulta che le informazioni sono richieste con l'intenzione di utilizzarle come prova dinanzi a un giudice, la richiesta è rifiutata. Se uno Stato Schengen intende utilizzare le informazioni a titolo di prova per chiedere, motivare o pronunciare una decisione finale, deve chiedere il consenso della Svizzera conformemente alle vigenti norme di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Quando sono trasmesse informazioni a un altro Stato Schengen, di norma sono indicate le pertinenti restrizioni di utilizzo.

Lett. h e i

Occorre rispondere a una richiesta di informazioni soltanto se è correlata a un reato che, secondo il diritto svizzero (CP e diritto penale accessorio), è passibile di una pena detentiva superiore a un anno. Il CP suddivide i reati in tre categorie: contravvenzioni, delitti e crimini. Il criterio di classificazione è il massimo edittale. Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 10 cpv. 3 CP). Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni (art. 10 cpv. 2 CP). Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa (art. 103 CP). Una richiesta di informazioni riceve quindi una risposta soltanto se riguarda delitti passibili di una pena detentiva superiore a un anno o crimini. Il punto di contatto nazionale deve

³⁵ P. es. protezione della personalità conformemente al Codice civile (art. 28 segg. CC; RS **210**), LF del 19 dic. 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS **241**), LF del 9 ott. 1992 sul diritto d'autore (LDA; RS **231.1**) e disposizioni concernenti la protezione di segreti professionali, d'affari o di fabbricazione

pertanto rifiutare le richieste di informazioni concernenti delitti passibili di una pena detentiva fino a un anno³⁶ o di una pena pecuniaria³⁷.

La richiesta di informazioni è rifiutata anche quando si riferisce a un reato che nel diritto svizzero non è considerato tale.

Let. j

Le informazioni ottenute da uno Stato Schengen o da uno Stato terzo possono essere comunicate a un altro Stato Schengen unicamente se lo Stato Schengen o lo Stato terzo che le aveva trasmesse inizialmente vi ha acconsentito. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie sancite dall'articolo 349d capoverso 2 CP.

Let. k

Se per accedere alle informazioni occorre l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria che non l'ha accordata, la richiesta di informazioni deve essere rifiutata.

Se le informazioni devono ancora essere ottenute, lo Stato Schengen richiedente è indirizzato verso il canale dell'assistenza giudiziaria. Occorre un'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria ad esempio per le documentazioni relative a intercettazioni telefoniche, le documentazioni di indagini sul luogo del reato, le informazioni su reddito e patrimonio, gli elenchi dei passeggeri e delle merci delle società di trasporti o gli incarti medici³⁸.

Let. l

Le autorità di perseguimento penale competenti rettificano i dati personali inesatti e informano senza indugio dell'avvenuta rettifica sia l'autorità che li ha comunicati sia l'autorità destinataria (cfr. art. 349f CP). Le informazioni inesatte o incomplete che non rispettano il principio di esattezza non possono essere trasmesse. La richiesta di informazioni deve quindi essere rifiutata se le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate.

Let. m

La direttiva (UE) 2023/977 non obbliga la Svizzera a procurare informazioni ricorrendo a misure coercitive. Una richiesta di informazioni va rifiutata se per ottenere le informazioni richieste e rispondervi occorre ricorrere a misure coercitive. Per misure coercitive s'intendono le misure che pregiudicano la libertà individuale adottate dagli organi di polizia e giurisdizionali al fine di raccogliere e preservare le prove necessarie a far luce su un reato, nonché al fine di garantire lo svolgimento del procedimento penale e la successiva esecuzione della sentenza. L'autorità che presenta una simile richiesta di informazioni va indirizzata verso l'assistenza giudiziaria. Questo motivo di rifiuto vincolante risulta anche dal *principio di disponibilità* (v. commento all'art. 4).

Le autorità sottostanno al diritto nazionale che disciplina quali informazioni possono essere scambiate a quali condizioni tra quali autorità di perseguimento penale degli

³⁶ P. es. art. 135 cpv. 2 primo periodo CP

³⁷ P. es. art. 173 cpv. 1 CP

³⁸ Orientamenti del 26 maggio 2010 sull'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, allegato III, pag. 122 (doc. 9512/10)

Stati Schengen. Le informazioni continuano ad essere scambiate secondo le disposizioni nazionali esistenti. La Svizzera comunica soltanto le informazioni che può ottenere, registrare e trasmettere in applicazione del diritto nazionale. La richiesta di informazioni deve essere rifiutata se le informazioni richieste sono protette dal diritto nazionale, tenendo debitamente conto del *principio della parità di trattamento* (v. commento all'art. 4). All'articolo 1 capoverso 2 lettera a dell'avamprogetto di legge è fatta salva l'AIMP. L'articolo 75a AIMP disciplina esplicitamente le informazioni che non possono essere scambiate tra autorità di polizia, ma devono invece essere trasmesse per il tramite dell'assistenza giudiziaria tra autorità giudiziarie. Se le informazioni richieste dovrebbero essere ottenute tramite la coercizione processuale o andrebbero raccolte da zero, la richiesta deve essere rifiutata e lo Stato Schengen richiedente indirizzato verso il canale dell'assistenza giudiziaria. Questo vale ad esempio per le documentazioni bancarie.

Lett. n

La richiesta va rifiutata, se le informazioni richieste non sono a disposizione delle autorità di perseguimento penale.

Cpv. 2

Il rifiuto di una richiesta di informazioni può limitarsi a determinate parti della richiesta, mentre le altre informazioni potrebbero invece essere comunicate. Le informazioni che possono essere scambiate conformemente alla presente legge, sono trasmesse allo Stato Schengen richiedente entro il termine previsto.

Art. 9 Termini

Cpv. 1 e 2

Il termine per rispondere a una richiesta di informazioni dipende dal fatto se le informazioni richieste sono disponibili direttamente o indirettamente e se la richiesta è urgente o meno.

Alle richieste urgenti occorre rispondere entro otto ore, se le informazioni richieste sono disponibili direttamente. Alle richieste urgenti che riguardano informazioni disponibili soltanto indirettamente va risposto entro tre giorni civili. Le richieste non urgenti devono ricevere una risposta entro sette giorni civili. La COA fedpol, quale punto di contatto nazionale, valuta se l'urgenza della richiesta è giustificata. A tal fine, considera caso per caso tutti gli elementi presentati nella richiesta. Per evitare che il sistema dello scambio agevolato di informazioni venga intasato da un numero elevato di richieste dichiarate urgenti, la nozione di urgenza deve essere interpretata in modo restrittivo (v. commento all'art. 6 cpv. 2 lett. g).

La disponibilità diretta o indiretta delle informazioni dipende dall'accesso a queste ultime (v. commento all'art. 2 cpv. 1 lett. d n. 1 e 2).

Nella prassi, le richieste di informazioni sono trasmesse alla COA fedpol dai punti di contatto nazionali o dalle autorità di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen. La COA fedpol verifica le richieste, appura quali informazioni di quali banche dati possono essere comunicate e se la richiesta è urgente. Se una richiesta è giustificata, la COA fedpol trasmette le informazioni direttamente accessibili secondo il diritto nazionale e comunicabili ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen richiedente entro il termine predefinito (8 ore per le richieste urgenti). Per le informazioni cui non può

accedere direttamente, la COA fedpol inoltra la richiesta di informazioni alla competente autorità di perseguimento penale federale o cantonale. Se tale autorità dispone di un accesso diretto alle informazioni, queste ultime vanno trasmesse al punto di contatto nazionale o all'autorità di contrasto designata dell'altro Stato Schengen entro il termine prestabilito. Affinché la risposta avvenga entro il termine in questione, la COA fedpol fissa una pertinente scadenza per l'autorità di perseguimento penale competente. Entro tale scadenza l'autorità comunica le informazioni a sua disposizione alla COA fedpol che in seguito risponde alla richiesta in veste di punto di contatto nazionale e trasmette le informazioni disponibili indirettamente. Le richieste urgenti concernenti informazioni disponibili presso le autorità cantonali di perseguimento penale costituiscono una particolare sfida per la COA fedpol e le autorità cantonali in questione visto il breve termine di otto ore e il trattamento più oneroso in termini di tempo. Per questo motivo, i requisiti posti all'urgenza sono più elevati.

Se non è possibile rispondere alla richiesta di informazioni entro il termine stabilito, la COA fedpol informa del ritardo lo Stato Schengen richiedente e gli comunica entro quando riceverà una risposta.

Cpv. 3

Il termine per la risposta è sospeso se la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti a livello di contenuto e occorre quindi chiedere precisazioni per potervi rispondere.

Cpv. 4

È possibile derogare ai termini prestabiliti se la comunicazione delle informazioni richieste necessita, secondo il diritto nazionale, di un'autorizzazione giudiziaria. In tal caso la COA fedpol informa dei motivi e della durata del ritardo il punto di contatto nazionale o l'autorità di perseguimento penale designata dello Stato Schengen richiedente. Se per lo scambio di informazioni occorre l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, la COA fedpol richiede d'ufficio tale autorizzazione tramite l'autorità di perseguimento penale o l'autorità giudiziaria competente. Un'autorizzazione è ad esempio necessaria per le informazioni che riguardano un procedimento penale in corso.

Art. 10 Raccolta di informazioni

Cpv. 1

Per consentire alla COA fedpol, quale punto di contatto nazionale, di rispondere alle richieste di informazioni entro i termini previsti, le autorità di perseguimento penale federali e cantonali competenti devono fornirle le pertinenti informazioni disponibili, nella misura in cui esistano le basi giuridiche necessarie (v. commento al *cpv. 3*). Le autorità di perseguimento penale contattate dalla COA fedpol comunicano a quest'ultima le informazioni che, secondo il diritto svizzero, possono essere trasmesse anche ad altre autorità di perseguimento penale per prevenire, accertare e perseguire reati. A tal fine la COA fedpol appura, nel limite del possibile, quale autorità di perseguimento penale dispone delle informazioni richieste e ne chiede la trasmissione.

Cpv. 2

La COA fedpol trasmette la richiesta alle autorità di perseguimento penale competenti e fissa un termine per la trasmissione delle informazioni richieste. Se le informazioni sono registrate nei sistemi d'informazione cantonali, non è possibile accedervi direttamente, ragione per cui il termine di risposta è di tre giorni civili per le richieste urgenti e di sette giorni civili per le richieste non urgenti (v. art. 9). Entro tali termini devono aver

luogo lo scambio di informazioni a livello nazionale e la risposta alla richiesta. Visti i termini brevi di cui all'articolo 9, le autorità di perseguimento penale competenti sono tenute a prendere i provvedimenti necessari per riuscire a comunicare rapidamente le informazioni richieste alla COA fedpol. Se la COA fedpol può accedere direttamente alle informazioni richieste, può rispondere alla richiesta senza dover coinvolgere le autorità di perseguimento penale competenti.

Cpv. 3

Per poter trasporre la direttiva (UE) 2023/977, le autorità di perseguimento penale competenti devono essere tenute a comunicare alla COA fedpol le informazioni disponibili per rispondere a una richiesta. Occorre pertanto prevedere le basi giuridiche necessarie allo scopo. La questione, se tali basi debbano essere create a livello federale o cantonale, dipende dalle informazioni e dai dati interessati. È necessario praticare una distinzione tra le tipologie di informazioni da trasmettere. Le seguenti tipologie possono essere interessate dalla trasmissione ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di reati:

- *dati di polizia criminale*: queste informazioni servono ad accertare e perseguire reati nel quadro delle indagini preliminari;
- *dati di polizia giudiziaria*: queste informazioni servono a perseguire i reati nel quadro di una procedura investigativa della polizia ai sensi del CPP. Una tale procedura investigativa viene aperta appena esiste una fattispecie sufficiente (art. 306 CPP). Con l'apertura di una procedura investigativa della polizia i dati di polizia criminale diventano dati di polizia giudiziaria;
- *dati di polizia di sicurezza*: queste informazioni servono a prevenire le minacce e a salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici.

La Confederazione può soddisfare soltanto i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione federale (art. 3 e 42 cpv. 1 Cost.³⁹). Di conseguenza, può creare le basi giuridiche per lo scambio delle informazioni tra la COA fedpol e le autorità di perseguimento penale competenti se le è attribuita una competenza legislativa in tale ambito. La Confederazione può emanare disposizioni in materia di diritto di polizia unicamente se si tratta di compiti correlati così strettamente al perseguimento penale nell'ambito della giurisdizione federale da essere retti dall'articolo 123 capoverso 1 Cost. È su questa base che la Confederazione ha emanato il CPP. Dal momento che le attività di polizia giudiziaria dei Cantoni poggiano sul CPP, l'articolo 123 Cost. può fungere da base per un disciplinamento federale sulla consultazione di dati da parte della polizia, laddove si tratti di *dati di polizia giudiziaria*. Per quanto concerne i *dati di polizia criminale* e i *dati di polizia di sicurezza* trattati in virtù delle leggi di polizia cantonali, la Confederazione non dispone di alcuna competenza normativa⁴⁰. Quando si tratta quindi di definire i mezzi che consentono di prevenire reati o di accertarne la commissione, ciò rientra nel diritto di polizia, la cui emanazione è di principio una prerogativa dei Cantoni⁴¹.

L'obbligo di scambiare informazioni di polizia conformemente al presente articolo è quindi vincolante per i Cantoni quando le fattispecie oggetto dello scambio di informa-

³⁹ RS 101

⁴⁰ DTF 140 I 353, 360 consid. 5.1

⁴¹ Parere del Consiglio federale del 23 mag. 2012 concernente il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 febbraio 2012 sull'iniziativa «Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata», FF 2012 4955, 4957 con rinvii

zioni sottostanno alla giurisdizione federale (in particolare art. 23 e 24 CPP) o le informazioni sono trattate nel quadro di una procedura investigativa (art. 306 CPP). Per lo scambio di informazioni che esulano da questa competenza normativa della Confederazione, i Cantoni sono tenuti a creare le proprie basi giuridiche per garantire la trasposizione della direttiva (UE) 2023/977⁴².

La mozione Eichenberger 18.3592 Scambio di dati di polizia su scala nazionale ha incaricato il Consiglio federale di creare una piattaforma che colleghi le banche dati cantonali di polizia esistenti, affinché i corpi di polizia dei Cantoni e gli organi di polizia della Confederazione possano accedere direttamente ai dati di polizia su persone e le relative pratiche in tutta la Svizzera. A tal fine, la Confederazione e i Cantoni hanno avviato un programma comune con lo scopo di predisporre una piattaforma di consultazione di polizia (POLAP) che permetta, con un'unica interrogazione, di consultare i dati di polizia e sulla migrazione cantonali, nazionali e internazionali in maniera parallela e standardizzata nei sistemi sorgente. È inoltre in fase di elaborazione una soluzione per consentire sul piano giuridico lo scambio di dati tra Cantoni e garantire così l'interoperabilità a livello nazionale. Con un'unica consultazione si potrebbe quindi accedere a informazioni provenienti da diversi sistemi cantonali, federali e internazionali o appurare quale autorità dispone delle informazioni in questione. POLAP agevolerebbe inoltre nettamente lo scambio di informazioni tra Confederazione e Cantoni previsto dal presente avamprogetto di legge: un'unica interrogazione in POLAP permetterebbe di consultare informazioni provenienti da diversi sistemi cantonali e federali, riducendo pertanto in modo considerevole l'onere per la Confederazione e i Cantoni quando si tratta di rispondere in tempo utile alle richieste di informazioni presentate dagli Stati Schengen. Al momento la COA fedpol deve contattare individualmente ciascun Cantone per ottenere le informazioni necessarie a rispondere alle richieste pervenute. Vista la competenza legislativa della Confederazione e dei Cantoni summenzionata, la creazione della necessaria base giuridica costituisce una grande sfida. Attualmente, la maggior parte dei Cantoni non dispone delle basi legali occorrenti per mettere in atto uno scambio nazionale di dati di polizia. Per poter collegare i sistemi d'informazione cantonali alla piattaforma vanno quindi create prima le basi.

Sin dal 2018 la Confederazione e i Cantoni stanno elaborando soluzioni che permettano di attuare la mozione Eichenberger. Sono già stati lanciati alcuni progetti promettenti, quali la convenzione intercantonale sullo scambio di dati per la gestione di piattaforme di consultazione e banche dati comuni oppure la creazione di nuove competenze puntuali della Confederazione allo scopo di regolamentare la consultazione. Indipendentemente da questi due approcci, il legislatore avrebbe la possibilità di attuare in parte la mozione Eichenberger in virtù dell'articolo 123 capoverso 1 Cost. Sarebbe infatti possibile disciplinare in modo vincolante la consultazione dei dati di polizia giudiziaria retti dal CPP. Nell'ambito del presente avamprogetto di legge si rinuncia tuttavia a creare una base giuridica generale per la consultazione dei dati di polizia giudiziaria. Il presente articolo si applica pertanto unicamente allo scambio di informazioni tra la COA fedpol e le competenti autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. La creazione di POLAP è complessa e richiede molto tempo. Le basi giuridiche vanno elaborate in modo meticoloso soprattutto anche per motivi legati alla protezione dei dati. Imporre l'attuazione parziale di un tale progetto complesso nel quadro

⁴² Cfr. art. 9 cpv. 1 della Convenzione del 20 mar. 2009 tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino; RS **362.1**

del recepimento e della trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen non sarebbe opportuno e rischierebbe di pregiudicare gli sforzi finora profusi dalla Confederazione e dai Cantoni.

Art. 11 Richieste svizzere

Cpv. 1

Le autorità svizzere di perseguimento penale presentano le loro richieste di informazioni alla COA fedpol che è responsabile della trasmissione delle richieste svizzere agli altri Stati Schengen (v. art. 5). Per le autorità di perseguimento penale non è prevista la possibilità di presentare, in qualità di autorità di perseguimento penale designate, le loro richieste direttamente ai punti di contatto nazionali degli altri Stati Schengen. La centralizzazione dello scambio di informazioni permette di uniformare e coordinare meglio la cooperazione con le autorità di contrasto degli altri Stati Schengen. Il fatto che l'intero scambio di informazioni passi dalla COA fedpol contribuisce a sgravare i Cantoni sul piano amministrativo e del personale e a controllare meglio il flusso di informazioni.

Cpv. 2

Secondo l'articolo 11 della direttiva (UE) 2023/977, tutti gli Stati Schengen devono compilare un elenco contenente una o più lingue in cui il loro punto di contatto nazionale è in grado di scambiare informazioni. La Commissione europea pubblica online una raccolta di tali elenchi. La richiesta deve quindi essere presentata in una lingua determinata dallo Stato Schengen in questione o in inglese e contenere le indicazioni necessarie di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a–h. L'autorità di perseguimento penale richiedente trasmette la richiesta alla COA fedpol nella lingua necessaria.

Cpv. 3

La COA fedpol verifica che la richiesta sia completa, ovvero che contenga tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 6 dell'avamprogetto di legge. Non spetta alla COA fedpol controllare che il contenuto delle indicazioni sia esatto. Se la richiesta non è completa, ne informa l'autorità di perseguimento penale richiedente che può quindi completare la sua richiesta. Se lo Stato Schengen richiesto esige complementi, la COA fedpol ne informa l'autorità di perseguimento penale richiedente.

Cpv. 4

La COA fedpol trasmette la richiesta dell'autorità di perseguimento penale richiedente al punto di contatto nazionale competente dello Stato Schengen in questione affinché vi risponda entro i termini predefiniti. Per la trasmissione della richiesta, la COA fedpol utilizza i canali di comunicazione sanciti dall'articolo 5 capoverso 3 dell'avamprogetto di legge. Quando trasmette le informazioni, la COA fedpol richiama l'attenzione su eventuali restrizioni al loro utilizzo e sugli obblighi di mantenere il segreto. Riguardo alle restrizioni all'utilizzo delle informazioni va precisato che lo scambio di informazioni retto dalla direttiva (UE) 2023/977 non si estende alla comunicazione e all'utilizzo di informazioni a titolo di prova in procedimenti giudiziari. Di conseguenza, le informazioni trasmesse possono essere utilizzate come prova in un tale procedimento unicamente se lo Stato Schengen in questione vi acconsente. Se nella risposta a una richiesta non è stato accordato il consenso a utilizzare le informazioni come prova, occorre dapprima chiedere il consenso al pertinente Stato Schengen.

Art. 12 Trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen

Cpv. 1

L'articolo 7 della direttiva (UE) 2023/977 legittima le autorità di contrasto degli Stati Schengen a comunicare di propria iniziativa (spontaneamente) informazioni disponibili alle altre autorità di contrasto competenti degli Stati Schengen, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati Schengen per prevenire, accertare o perseguire reati. Non esiste alcun obbligo di scambiare spontaneamente informazioni su reati che non rientrano nella categoria dei reati gravi ai sensi dell'allegato 3 dell'avamprogetto.

Cpv. 2

Conformemente all'articolo 7 della direttiva (UE) 2023/977, le autorità di contrasto degli Stati Schengen sono tenute a comunicare di propria iniziativa, quindi spontaneamente, le informazioni disponibili alle altre autorità di contrasto degli Stati Schengen, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell'accertamento o del perseguimento di reati. Se un'autorità di perseguimento penale dispone, ad esempio, di indizi concreti secondo cui in un altro Stato Schengen sarà fatto esplodere uno sportello automatico o verrà perpetrato un attacco terroristico, trasmette spontaneamente tramite la COA fedpol le informazioni al punto di contatto nazionale del pertinente Stato Schengen. Contrariamente alla trasmissione di informazioni su richiesta, in questo caso la trasmissione avviene senza previa richiesta di informazioni. Con la trasposizione della decisione quadro 2006/970/GAI, al vigente articolo 7 capoverso 1 LSIS è già sancito l'obbligo di scambiare spontaneamente informazioni per i reati considerati dal diritto nazionale che corrispondono o equivalgono a quelli definiti dal mandato d'arresto europeo⁴³. I reati equivalenti a quelli definiti nel mandato d'arresto europeo sono elencati nell'allegato 3 dell'avamprogetto. La trasmissione spontanea di informazioni è consentita soltanto se esiste già almeno un sospetto iniziale riguardo alla persona in questione.

L'obbligo di trasmettere informazioni spontaneamente si estende anche alle autorità cantonali di perseguimento penale. Per trasporre la direttiva (UE) 2023/977 occorre creare a livello cantonale, laddove non esistano già, le basi giuridiche per la trasmissione spontanea di informazioni⁴⁴.

Cpv. 3

La trasmissione spontanea di informazioni è esclusa se sussiste uno dei motivi di rifiuto elencati nell'articolo 8 capoverso 1 (v. commento all'art. 8). Visto che le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale non sono pregiudicate dalla presente legge, non si possono comunicare spontaneamente per il tramite della polizia neanche le informazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 75a capoverso 2 AIMP.

Cpv. 4

Come previsto dall'articolo 3 capoverso 1, lo scambio di informazioni secondo il presente avamprogetto di legge avviene esclusivamente tramite la COA fedpol quale punto di contatto nazionale. Le autorità di perseguimento penale trasmettono quindi alla COA fedpol le informazioni da scambiare spontaneamente che riguardano reati

⁴³ Messaggio LSIS, FF **2008** 7809, in particolare pag. 7822

⁴⁴ P. es. art. 144 cpv. 3 della legge di polizia del Cantone di Berna; BSG 551.1

sottoposti alla giurisdizione federale o da trattare secondo l'articolo 306 CPP. Negli altri casi, comunicano le informazioni alla COA fedpol quando il diritto cantonale lo prevede. Vista la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nel settore di polizia, serve una base legale autonoma a livello cantonale per poter trasmettere informazioni che non riguardano reati sottoposti alla giurisdizione federale o che vanno trattate secondo l'articolo 306 CPP. Le basi legali dovrebbero già esistere a livello cantonale, poiché le autorità svizzere di perseguimento penale sono già tenute, in applicazione della decisione quadro 2006/960/GAI, a mettere spontaneamente a disposizione informazioni per prevenire, accertare e perseguire reati gravi. Le autorità di perseguimento penale inoltrano alla COA fedpol le informazioni per la trasmissione spontanea nella lingua specificata dal pertinente Stato Schengen.

Cpv. 5

La COA fedpol è l'autorità competente dell'esecuzione dello scambio di informazioni ai sensi della direttiva (UE) 2023/977. Occorre pertanto garantire che le autorità di perseguimento penale le inoltrino le informazioni da trasmettere alle autorità di contrasto competenti degli Stati Schengen. La COA fedpol riceve quindi tali informazioni e verifica se sono redatte nella lingua richiesta, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 e se esistono motivi di rifiuto.

Cpv. 6

Se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 5, la COA fedpol trasmette le informazioni al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato indicando le specifiche restrizioni di utilizzo (p. es. utilizzo soltanto a fini investigativi, ma non a titolo di prova) e gli obblighi di segretezza.

Art. 13 Informazioni trasmesse da altri Stati Schengen

Cpv. 1

La COA fedpol riceve le informazioni trasmesse spontaneamente dagli altri Stati Schengen. Verifica se le informazioni sono di interesse per le autorità di perseguimento penale e, se del caso, le inoltra a queste ultime. Un'autorità di perseguimento penale è da considerare interessata se vi sono motivi oggettivi di ritenere che tali informazioni possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell'accertamento o del perseguimento di reati. Se la COA fedpol riceve, per esempio, informazioni dalla Francia sulla fattispecie del favoreggiamento o dell'incitazione all'entrata e alla partenza illegali, le trasmette alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni che confinano con la Francia e all'UDSC.

Cpv. 2

Le informazioni ricevute possono essere utilizzate unicamente per prevenire, accertare e perseguire reati. La COA fedpol informa le autorità di perseguimento penale in merito alle restrizioni di utilizzo delle informazioni ricevute e agli obblighi di segretezza.

Art. 14 Trattamento dei dati

Per adempiere i compiti di cui all'articolo 4, la COA fedpol è autorizzata a trattare sia dati personali degni di particolare protezione sia dati non classificati come tali. L'autorizzazione si limita ai dati personali elencati nell'allegato 2 dell'avamprogetto. La nozione di trattamento comprende qualsiasi operazione relativa a dati personali, segnatamente la raccolta, la registrazione e l'utilizzo dei dati. L'autorizzazione vale per i dati

ricevuti dagli Stati Schengen nonché per i dati trasmessi agli Stati Schengen da parte delle autorità svizzere di perseguimento penale. La COA fedpol può trattare dati se è necessario ad adempiere i compiti seguenti:

- ricevere e valutare richieste di informazioni;
- inoltrare richieste di informazioni alle autorità di perseguimento penale competenti, coordinare il trattamento delle richieste e la comunicazione di informazioni tra le autorità pertinenti sulla base di tali richieste;
- coordinare l'analisi e la preparazione delle informazioni per la loro trasmissione al punto di contatto nazionale ed eventualmente alle autorità di contrasto competenti di altri Stati Schengen;
- comunicare informazioni agli altri Stati Schengen su richiesta o in via spontanea;
- rifiutare la comunicazione di informazioni e, se necessario, chiedere chiarimenti o precisazioni;
- trasmettere le richieste di informazioni ai punti di contatto nazionali di altri Stati Schengen e, laddove necessario, eventuali chiarimenti o precisazioni;
- allestire statistiche conformemente all'articolo 15 dell'avamprogetto di legge all'attenzione della Commissione europea e della Confederazione Svizzera.

Quando tratta dati personali, la COA fedpol deve tenere conto dei principi in materia di protezione dei dati sanciti dalla LPD. I dati detenuti dalle autorità cantonali, sottostanno al pertinente diritto cantonale.

Per adempiere i suoi compiti, la COA fedpol può trattare anche dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche. Nella LPD il trattamento di dati concernenti persone giuridiche è escluso dal campo di applicazione materiale della LPD stessa. L'articolo 57r LOGA costituisce la base legale direttamente applicabile che consente alla COA fedpol di trattare dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione⁴⁵.

Per il trattamento dello scambio di informazioni, la COA fedpol può avvalersi del sistema di polizia per la gestione centralizzata delle pratiche e degli atti (ORMA) di cui all'articolo 18 LSIP⁴⁶. Questo sistema, utilizzato per la cooperazione a livello nazionale e internazionale, permette di registrare e trattare tramite SIENA richieste e informazioni in entrata e uscita da altri Stati Schengen. Per mezzo delle appropriate impostazioni predefinite in ORMA è possibile garantire che il trattamento dei dati sia circoscritto al minimo indispensabile per le finalità perseguite. Nel 2026 ORMA verrà presumibilmente sostituito da Neo che offrirà le stesse funzioni ma in maniera ottimizzata. ORMA soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2023/977. La gestione e l'utilizzo di ORMA sono retti dall'articolo 18 LSIP.

⁴⁵ Messaggio del 15 set. 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF **2017** 5939, in particolare pag. 6092

⁴⁶ RS **361**

Art. 15 Statistiche

Cpv. 1 e 2

La COA fedpol allestisce le statistiche necessarie sullo scambio di informazioni con altri Stati Schengen e le trasmette all'attenzione della Commissione europea.

Allegato 1

L'allegato 1 elenca gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.

Allegato 2

Agli altri Stati Schengen sono trasmesse soltanto informazioni personali che rientrano nelle categorie di dati elencate (v. commento all'art. 4 cpv. 2).

Allegato 3

Conformemente all'articolo 13 dell'avamprogetto le autorità di perseguimento penale trasmettono spontaneamente alle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen le informazioni disponibili che possono essere importanti ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento dei reati di cui all'allegato 3. Quest'ultimo elenca i reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dall'articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI (relativa al mandato d'arresto europeo) e sono passibili di una pena detentiva superiore a tre anni. Il vigente elenco dei reati non è più aggiornato, poiché diversi reati sono stati stralciati e altri invece aggiunti. Nel decreto federale del 1° ottobre 2021⁴⁷ che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto è già prevista una modifica del vigente allegato 1 LSIS. Il decreto con le sue modifiche non è tuttavia ancora entrato in vigore. Nel quadro della trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 l'elenco di reati subisce un ulteriore aggiornamento. Non essendo chiaro quale progetto normativo entrerà in vigore prima, occorre coordinare i lavori. Dall'ultima modifica dell'elenco dei reati sono stati aggiunti segnatamente i reati seguenti:

- atti preparatori punibili (art. 260^{bis} cpv. 1 CP);
- mutilazioni di organi genitali femminili (art. 124 CP);
- sottrazione di dati personali (art. 179^{novies} CP);
- falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti (art. 15, 16 cpv. 1 e 3 DPA⁴⁸);
- frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1 e 187 cpv. 1 LIFD⁴⁹);
- frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID⁵⁰);

⁴⁷ FF **2021** 2332

⁴⁸ LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, DPA RS **313.0**

⁴⁹ LF del 14 dic. 1990 sull'imposta diretta, LIFD; RS **642.11**

⁵⁰ LF del 14 dic. 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS **642.14**)

- crimini e delitti (art. 148 cpv. 1 LICol⁵¹);
- falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità (art. 23–28 LOTC⁵²);
- uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo (art. 63 cpv. 4 LPM⁵³);
- violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 LBI⁵⁴);
- matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a CP)
- falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsificazione di documenti esteri (art. 245, 246, 248 e 255 CP);
- sparizione forzata (art. 185^{bis} CP);
- atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 188, 189, 191 CP);
- pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, attentati contro l'ordine costituzionale (art. 258–260^{bis}, 260^{ter}, 260^{quater}, 260^{quinquies}, 260^{sexies}, 275 CP);
- divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn⁵⁵);
- discriminazione e incitamento all'odio (art. 261^{bis} CP);
- genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civili, trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario (art. 264, 264a, 264c–264j CP);
- disposizioni penali della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (art. 26 cpv. 2 LF-CITES⁵⁶)

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

La direttiva (UE) 2023/977 non richiede la creazione di nuove banche dati né di canali supplementari per lo scambio di informazioni.

⁵¹ LF del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS **951.31**)

⁵² LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS **946.51**)

⁵³ LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi (LPM; RS **323.11**)

⁵⁴ LF del 25 giu. 1954 sui brevetti, (LBI; RS **232.14**)

⁵⁵ LF del 25 set. 2015 sulle attività informative (LAIn; RS **121**)

⁵⁶ LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; RS **453**)

Inoltre non crea nemmeno nuovi obblighi relativi alla trasmissione di dati che vadano oltre quanto già disciplinato dalla vigente LSIS. La precisazione, tuttavia, dei compiti che lo SPOC (COA fedpol) è chiamato ad assolvere nonché delle sue capacità, della sua organizzazione e della sua composizione potrebbe comportare un maggiore fabbisogno di personale. Per poter determinare il personale necessario all'esecuzione dello scambio di informazioni secondo la direttiva (UE) 2023/977 occorre un'analisi dettagliata. In tale contesto, un eventuale fabbisogno finanziario collegato al personale supplementare sarà presentato nell'ambito del rilevamento del fabbisogno che sarà eseguito nel 2025 dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a seguito dell'introduzione del quadro di sviluppo per la gestione delle finanze federali.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Anche i Cantoni sono tenuti a trasporre il presente sviluppo dell'acquis di Schengen e devono recepirlo autonomamente nel proprio diritto, entro i limiti delle loro competenze. Come previsto nella LSIS vigente, l'intero scambio di informazioni avviene tramite lo SPOC, ossia tramite la COA fedpol. Quest'ultima deve provvedere affinché riceva in tempo utile le informazioni disponibili presso le autorità cantonali di perseguimento penale, comprese le informazioni ottenute e trattate sulla base delle leggi di polizia cantonali. A tal fine, la COA fedpol chiede ai Cantoni nel singolo caso se dispongono di informazioni. Le autorità cantonali di perseguimento penale devono inoltrare alla COA fedpol le informazioni richieste 24 ore su 24, sette giorni su sette, secondo i termini fissati dalla direttiva (UE) 2023/977. Questo può richiedere adeguamenti di ordine organizzativo (istituzione di un servizio di picchetto disponibile 24 ore su 24, formazione di personale supplementare), giuridico (creazione di una base giuridica vincolante che permetta di trasmettere allo SPOC le informazioni cantonali disponibili) e tecnico (modifica dei sistemi per la ricerca e la trasmissione di informazioni). L'attuazione tecnica dovrà essere coordinata con i progetti in corso (p. es POLAP).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il presente progetto si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost. secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, sempreché per la loro conclusione non sia responsabile il Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002⁵⁷ sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 LOGA). Visto che la trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 richiede modifiche a livello di legge (nuova versione della LSIS), lo scambio di note concernente il recepimento della direttiva e le modifiche di legge necessarie per la sua trasposizione saranno sottoposti congiuntamente al Parlamento per approvazione.

L'avamprogetto di legge allegato al decreto federale (nuova versione della LSIS) poggia sull'articolo 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost. Per quanto riguarda l'aspetto dello scambio transfrontaliero di informazioni tra i punti di contatto nazionali, il disciplinamento previsto si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost. che attribuisce gli affari

⁵⁷ RS 171.10

esteri alla Confederazione. La stessa norma regge anche l'obbligo dei Cantoni di effettuare lo scambio di informazioni tramite un servizio centrale (punto di contatto nazionale) che canalizza e coordina lo scambio di informazioni di polizia con gli altri Stati Schengen. Attribuisce inoltre alla Confederazione una competenza sussidiaria, da interpretare in modo rigido, per gli atti normativi interni, nella misura in cui siano strettamente correlati con gli affari esteri e producano effetti oltre le frontiere nazionali⁵⁸. L'obbligo di utilizzare esclusivamente il punto di contatto nazionale per lo scambio transfrontaliero di informazioni con le autorità di perseguimento penale di altri Stati Schengen, è una misura di ordine organizzativo che mette l'accento sull'aspetto internazionale necessario. Questa norma corrisponde inoltre al principio sancito dall'articolo 56 capoverso 3 Cost. secondo cui le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono tramite la Confederazione, se non sono coinvolte autorità estere subordinate.

La competenza normativa della Confederazione sancita dall'articolo 54 capoverso 1 Cost. non può essere interpretata in modo estensivo; nell'attuare trattati internazionali la Confederazione è vincolata alla suddivisione interna delle competenze. «Se la conclusione di un trattato internazionale soggiace a regole particolari riguardanti le competenze, la sua attuazione è soggetta alle norme abituali di ripartizione delle competenze. Di conseguenza, quando aderisce a un trattato internazionale il cui oggetto è di competenza cantonale, la Confederazione non può adottare le necessarie disposizioni di esecuzione fondandosi su tale trattato. Questo compito spetta ai Cantoni»⁵⁹. La Confederazione non può basarsi sull'articolo 54 Cost. quando si tratta di disciplinare in modo vincolante la trasmissione di informazioni dalle autorità cantonali di perseguimento penale al punto di contatto nazionale (COA fedpol). Può in parte rifarsi all'articolo 123 capoverso 1 Cost. secondo cui la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione. In tale quadro, quest'ultima può regolamentare lo scambio di dati di polizia, se si tratta di informazioni su reati sottoposti alla giurisdizione federale (art. 23 seg. CPP) o di informazioni trattate nell'ambito di una procedura investigativa (art. 306 CPP). Per poter trasmettere al punto di contatto nazionale informazioni trattate dalle autorità cantonali di perseguimento penale in virtù delle leggi di polizia cantonali, occorre che i Cantoni creino le proprie basi giuridiche necessarie.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Con il recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen, la Svizzera adempie i propri obblighi sanciti dall'AAS. Contribuisce inoltre all'applicazione uniforme dei principi dello scambio di informazioni tra autorità di contrasto dello spazio Schengen. Il recepimento della direttiva (UE) 2023/977 e la revisione totale della LSIS sono conciliabili con gli impegni internazionali della Svizzera. Queste misure sono compatibili con la Convenzione del 4 novembre 1950⁶⁰ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il Patto internazionale del 16 dicembre 1966⁶¹ relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) e gli altri impegni internazionali della Svizzera in tale ambito. La trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 e le concomitanti modifiche di legge sono quindi conformi al diritto internazionale.

⁵⁸ Ehrenzeller/Portmann, St. Galler Kommentar, art. 54 Cost., n. marg. 12 seg., con rinvii

⁵⁹ Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 «Sicurezza interna: chiarire le competenze», FF 2012 3973, in particolare pagg. 4002, 4006.

⁶⁰ RS 0.101

⁶¹ RS 0.103.2

5.3 Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sono sottoposti al referendum facoltativo i trattati nazionali che sono di durata indeterminata e irrevocabili (n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Il presente scambio di note concernente il recepimento della direttiva (UE) 2023/977 è concluso a tempo indeterminato, ma può essere denunciato in qualsiasi momento e non prevede alcuna adesione a un'organizzazione internazionale. La sua trasposizione richiede tuttavia una revisione totale della LSIS. Il decreto federale che approva e trasporta lo scambio di note va quindi sottoposto al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L'Assemblea federale approva trattati internazionali che sottostanno al referendum mediante decreto federale (art. 24 cpv. 3 LParl).

L'articolo 141a capoverso 2 Cost. sancisce che le modifiche legislative necessarie per l'attuazione di un trattato internazionale possono essere incluse nel decreto di approvazione se quest'ultimo sottostà al referendum facoltativo. Le disposizioni legislative proposte servono a trasportare la direttiva (UE) 2023/977 e risultano direttamente dagli obblighi in essa contenuti. L'avamprogetto del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né sussidi né crediti d'impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi e non sottostà quindi alla regolamentazione concernente il freno alle spese.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

La modifica di legge proposta nel quadro della trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.): la Confederazione non assume nuovi compiti finora svolti dai Cantoni. L'avamprogetto non pregiudica la ripartizione dei compiti o l'adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.

È rispettato anche il principio dell'equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 Cost.): l'avamprogetto non dovrebbe generare costi aggiuntivi che superano quelli generati da POLAP. In questo modo è rispettata la concordanza tra finanziatori e decisori prescritta dal principio di equivalenza fiscale.

5.6 Protezione dei dati

Comunicazione di dati personali ad altri Stati Schengen

Il trattamento dei dati è retto dalla LPD e sottostà alla vigilanza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). La LPD pone requisiti particolari alla comunicazione di dati personali all'estero (art. 16 seg. LPD). L'articolo 16 LPD sancisce che dati personali possono di norma essere comunicati all'estero soltanto se la legislazione dello Stato destinatario garantisce una protezione adeguata dei dati. L'adeguatezza della legislazione estera è esaminata dal Consiglio federale. Per tutti gli

Stati Schengen, il trattamento di dati personali deve essere effettuato nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Consiglio federale verifica se gli Stati Schengen dispongono della legislazione richiesta e se quest'ultima è applicata. L'allegato 1 dell'ordinanza del 31 agosto 2022⁶² sulla protezione dei dati (OPDa) elenca gli Stati, i territori, i determinati settori di uno Stato e gli organismi internazionali in cui è garantita una protezione adeguata dei dati.

Trattamento di dati da parte della COA fedpol

Il presente avamprogetto di legge disciplina le condizioni e le modalità dello scambio di dati che, secondo il diritto nazionale, possono essere trasmessi ad altri Stati Schengen ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati. Lo scambio avviene tramite il punto di contatto nazionale, e più precisamente tramite la COA fedpol che funge da perno tra le autorità di perseguimento penale federali e cantonali nonché i punti di contatto nazionali e le autorità di contrasto designate degli Stati Schengen. La COA fedpol è autorizzata a trattare le informazioni ricevute soltanto nel quadro dei suoi compiti e delle sue competenze. I dati che devono essere registrati nel sistema di trattamento dei casi affinché la COA fedpol possa adempiere i suoi compiti, sono conservati unicamente per il periodo strettamente necessario.

Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Secondo il presente avamprogetto di legge sono trasmesse ad altri Stati Schengen soltanto le informazioni di cui all'allegato 2 che sono già disponibili in un sistema d'informazione, che possono essere ottenute senza ricorrere alla coercizione e che possono essere comunicate in virtù del diritto nazionale per prevenire e perseguire reati. La conservazione, la trasmissione e il trattamento delle informazioni disponibili sono retti dalle prescrizioni in materia di protezione dei dati dei pertinenti sistemi d'informazione o da disposizioni generali della LPD. La protezione e la sicurezza dei dati sono dunque garantite dalle norme giuridiche relative ai pertinenti sistemi d'informazione.

⁶² RS 235.11

Elenco delle abbreviazioni

AAD	Accordo di associazione alla normativa di Dublino
AAS	Accordo di associazione alla normativa di Schengen
AIMP	Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
art.	articolo
CC	Codice civile
CEDU	Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
COA fedpol	Centrale operativa e d'allarme di fedpol
Cost.	Costituzione federale
CP	Codice penale
CPP	Codice di procedura penale
cpv.	capoverso
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DPA	Legge federale sul diritto penale amministrativo
Europol	Ufficio europeo di polizia
FF	Foglio federale
GAI	Consiglio Giustizia e affari interni
IFPDT	Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Interpol	Organizzazione internazionale della polizia criminale
IPAS	Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia
JANUS	Sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale
LAID	Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
LAIn	Legge federale sulle attività informative
LBI	Legge federale sui brevetti d'invenzione
lett.	lettera
LF-CITES	Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette
LIBE	Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
LICol	Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
LIFD	Legge federale sull'imposta federale diretta
LOGA	Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
LOTG	Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
LParl	Legge federale sull'Assemblea federale
LPD	Legge federale sulla protezione dei dati
LPDS	Legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen, testo non più in vigore
LPM	Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

LSIn	Legge federale sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione
LSIP	Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
LSIS	Legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen
n.	numero
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OPDa	Ordinanza sulla protezione dei dati
Org-DFGP	Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
par.	paragrafo
POLAP	Piattaforma di consultazione di polizia
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale
SIENA	Secure Information Exchange Network Application
SIMIC	Sistema d'informazione centrale sulla migrazione
SIRENE	Supplementary Information REquest at the National Entry
SPOC	Single Point of Contact
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UE	Unione europea